

193.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|---------------------------------------|--|------|
| Congedi | 9589 | Interrogazioni e interpellanza (<i>Annunzio</i>): | |
| Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>): | | PRESIDENTE | 9617 |
| Norme in materia di contratti agrari (1427); BIGNARDI ed altri: Disciplina dei contratti di mezzadria e colonia parziaria (1287); NOVELLA ed altri: Istituzione degli enti regionali d' sviluppo e riforma dei patti agrari (309). | 9591 | SULOTTO | 9617 |
| PRESIDENTE | 9591 | PIGNI | 9617 |
| BIGNARDI, <i>Relatore di minoranza</i> | 9592, 9600 9606, 9608, 9610, 9614 | Votazione per appello nominale | 9603 |
| GESSI NIVES | 9595, 9605 | Ordine del giorno delle sedute di domani | 9617 |
| LEOPARDI DITTAIUTI | 9597, 9598, 9601, 9605, 9611, 9615 | | |
| AVOLIO | 9598, 9607 | | |
| COLOMBO RENATO, <i>Relatore per la maggioranza</i> | 9599, 9609, 9615 | | |
| FERRARI AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> | 9600, 9610, 9616 | | |
| SPONZIELLO, <i>Relatore di minoranza</i> | 9601 9610, 9613 | | |
| PUCCI EMILIO | 9601 | | |
| SANTAGATI | 9606 | | |
| FERRARI RICCARDO | 9608, 9615 | | |
| BONEA | 9612 | | |
| CACCIATORE | 9613, 9616 | | |
| Proposta di legge (<i>Annunzio</i>) | 9589 | | |
| Commemorazione del deputato Guido Cortese : | | | |
| PRESIDENTE | 9590 | | |
| MORO, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i> | 9591 | | |

La seduta comincia alle 16,30.

PASSONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 4 settembre 1964.

(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bontade Margherita e Gioia.

(*I congedi sono concessi*).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge:

MANENTI ed altri: « Modificazioni alla legge 3 aprile 1958, n. 469, relativa all'assistenza medico-sanitaria agli invalidi di guerra » (1633).

Sarà stampata, distribuita e, poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Commemorazione del deputato Guido Cortese.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi! Un altro grave lutto ha colpito la Camera. La notizia della prematura scomparsa dell'onorevole Guido Cortese è motivo di profondo e sincero rimpianto per la nostra Assemblea, che lo ha avuto per lunghi anni tra i suoi esponenti più autorevoli.

L'onorevole Cortese è stato un parlamentare di grande sensibilità politica e dotato altresì di una sicura competenza tecnica: qualità caratteristiche, nel loro complesso, della moderna formazione di un uomo politico che ai principi della libertà riusciva a conferire una nota costante di concretezza attuale e di combattivo dinamismo ideologico. Era portato istintivamente a rifiutare la definizione del proprio temperamento politico come quello di un conservatore, forse perché sentiva di non poter contenere gli slanci di una concezione ideale e morale che non poteva rinunciare ai valori espressi dal progresso sociale. Al riguardo dovettero spesso sovvenirgli le parole di Benedetto Croce: « Per sospetta o poco attraente che suoni, questa parola "conservazione"... vale raccoglimento e approntamento di forze per bene operare e sempre andare innanzi nella lotta della vita ».

Guido Cortese era nato a Napoli il 3 agosto 1908; ed in quella città, « che tante luci e tante ombre » — come egli ebbe a dire una volta — « racchiude nel suo incomparabile scenario », avvenne la sua formazione umana e giuridica.

A contatto di esperienze di vita e di studio destinate a lasciare una traccia indelebile nell'uomo e nel professionista insigne, si consolidò in Guido Cortese il convincimento — divenuto preminente nella sua avvertita coscienza politica — che si dovesse evitare l'errore di isolare la soluzione dei problemi economici e sociali di Napoli dalla cerchia più ampia di quelli del Mezzogiorno, a loro volta inseriti nei più vasti problemi generali che travagliano la società italiana. « L'errore più denso di pericoli » — aveva infatti ammonito in un discorso elettorale tenuto nell'autunno del 1960 nella sua città — « è quello di trattare i problemi di Napoli e del Mezzogiorno considerandoli polemicamente contro gli interessi della parte più progredita del paese, mentre quei problemi invece devono essere seriamente inquadrati in una visione globale degli interessi della nazione ».

Questa sua considerazione immediata e concreta delle esigenze di sviluppo sociale della sua terra lo portò ad impegnarsi a lungo direttamente, in qualità di consigliere comunale, nell'amministrazione civica di Napoli, palesandovi in modo superlativo competenza ed equilibrio, oltre che appassionato fervore di interessi.

Nella chiara formulazione del suo pensiero, a Napoli doveva essere riservata la « funzione di rappresentanza morale del Mezzogiorno, di guida, di centro del movimento meridionalistico », il cui polo di propulsione egli inoltre indicava nella istituzione di un centro di studi e di azione meridionalistica che, operando d'intesa con i comuni più importanti del Mezzogiorno oltre che con le camere di commercio, le associazioni sindacali e di categoria e gli enti economici, avrebbe dovuto rilevare e coordinare il maggior numero di dati relativi ad una realtà economica e sociale particolarmente complessa e, sul piano pratico, provvedere altresì alla verifica del grado di adeguazione della legislazione nazionale ai problemi specifici dell'Italia meridionale.

Guido Cortese, che godeva di grande e meritato prestigio nel foro penale partenopeo, era anche giornalista di valida tempra; e aveva combattuto questa intensa battaglia a favore dell'evoluzione di Napoli e del Mezzogiorno sulla stampa liberale, fin dall'immediato dopoguerra, dalle colonne del settimanale *La Libertà*, da lui diretto; e successivamente la aveva ripresa, con sempre nuovi spunti, sul quotidiano *Il Giornale*; ma fu dal seggio parlamentare — specie in occasione della discussione sulla legge speciale per Napoli — che ebbe a conferirle l'impronta più ferma ed autorevole della sua vigorosa personalità politica.

La carriera parlamentare dell'onorevole Guido Cortese aveva avuto inizio con la sua attiva partecipazione ai lavori dell'Assemblea Costituente, nel corso dei quali ebbe il privilegio di sostituire nella Commissione per la Costituzione Luigi Einaudi, nominato ministro. Particolare rilievo assunse il suo contributo di pensiero politico e giuridico ai dibattiti di quell'Assemblea relativi ai rapporti economici ed alla magistratura.

Guido Cortese venne rieletto deputato per la circoscrizione di Napoli nella seconda, nella terza e nella quarta legislatura della Repubblica, sempre nella lista del partito liberale, con un suffragio che apparve imponente in occasione delle ultime elezioni politiche.

Se l'attività svolta dal parlamentare in Assemblea e nelle varie Commissioni permanenti e speciali risultò intensa e valida, mantenendosi su di una linea di esemplare costruttività, anche quando era costretta ad assumere un profilo critico, quella dell'uomo di Governo, impegnato nelle responsabilità derivantigli dagli incarichi di sottosegretario di Stato per le finanze e di ministro dell'industria e del commercio negli anni che vanno dal 1954 al 1957, apparve particolarmente avveduta e proficua.

Sul piano europeo ebbe parimenti ad affermarsi il suo spiccato prestigio politico nel periodo in cui tenne la presidenza del Consiglio speciale di ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Anche se le radici della formazione politica di Guido Cortese affondavano nell'esperienza di una società non completamente sviluppata dal punto di vista economico e sociale, egli seppe — forse in ragione di quella esperienza medesima — definire a se stesso con estrema chiarezza le prospettive di una evoluzione economica e civile dello Stato che riuscisse il più possibile avanzata e moderna. Per ciò doveva consentire senz'altro con le parole di un suo collega di parte liberale secondo cui il sud non è più un'isola ma è parte viva di una nazione moderna, parte dell'Europa, parte del mondo contemporaneo. È probabile che i suoi occhi stanchi, in cui già il male terribile faceva discendere il velo del tramonto, abbiano ritrovato sulla pagina dell'amico l'impulso alla pace interiore che deriva dalla consonanza dei concetti, dalla confluenza delle fedi, dall'armonia delle speranze: il cuore del combattente convinto e tenace della lunga e bella battaglia per la redenzione del Mezzogiorno si sarà placato nella visione di una realtà a lungo considerata come conquista ardua e difficile.

Onorevoli colleghi! Nella nostra Assemblea si compiangere oggi la perdita di un valoroso e autorevole collega, ed il gruppo parlamentare liberale sente che gli è venuto a mancare uno dei suoi più preparati ed esperti componenti. L'onorevole Guido Cortese, con le sue qualità umane di affabilità cordiale, di intelligenza viva e penetrante, che rifulgeva in una oratoria avvincente, di simpatica e spontanea modestia, lascia infatti nel costume parlamentare una testimonianza esemplare di personalissimo stile, sì da rendere in noi tutti più acuto ed intenso il rimpianto della sua intempestiva scomparsa.

Sento pertanto di dover rinnovare, a nome dell'Assemblea e mio personale, al gruppo

parlamentare liberale, alla diletta consorte e ai quattro figliuoli dello scomparso collega, le espressioni del più intimo e sincero cordoglio. (*Segni di generale consentimento*).

MORO, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Il Governo si associa alle nobili parole che l'illustre Presidente di questa Assemblea ha pronunciato in commemorazione dell'onorevole Guido Cortese.

L'onorevole Cortese ha svolto prima all'Assemblea Costituente e poi alla Camera dei deputati una intensa e feconda attività parlamentare, nella quale sono sempre emersi la sua cultura, il suo equilibrio, la sua profonda penetrazione delle cose.

Egli ebbe incarichi di rilievo in due formazioni governative. Chi vi parla non ha dimenticato, avendo fatto parte del primo Gabinetto presieduto dall'onorevole Segni, l'efficace e cordiale collaborazione dell'onorevole Cortese, collega da tutti apprezzato ed amato, quale ministro dell'industria. Infine non posso non rievocare in questo momento doloroso la sua riservatezza, la sua signorilità, il suo tratto rispettoso ed umano, le alte doti personali che rendono così spiccata la figura dell'eminente parlamentare liberale.

Il Governo rende omaggio devoto alla memoria dell'onorevole Cortese e rinnova ai familiari dell'illustre scomparso e al gruppo parlamentare liberale le sue vivissime condoglianze.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di contratti agrari (1427); e delle proposte di legge Bignardi ed altri: Disciplina dei contratti di mezzadria e colonia parziaria (1287) e Novella ed altri: Istituzione degli enti regionali di sviluppo e riforma dei patti agrari (309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di contratti agrari; e delle proposte di legge Bignardi ed altri: Disciplina dei contratti di mezzadria e colonia parziaria, e Novella ed altri: Istituzione degli enti regionali di sviluppo e riforma dei patti agrari.

Proseguiamo nello svolgimento degli emendamenti all'articolo 1, del quale do nuovamente lettura nel testo della Commissione:

« Al fine di conseguire più equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura, attraverso

so il superamento e la modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola del paese, si applicano ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria ed ai contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici le disposizioni della presente legge.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili. Tuttavia sono fatti salvi i rapporti, derivanti da contratti individuali o collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, che risultino più favorevole al mezzadro o colono.

Sono fatte salve altresì le norme più favorevoli per il mezzadro od il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali ».

Gli onorevoli Bonea, Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Ferrari Riccardo, Alesi, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« I contratti di mezzadria e di colonia parziaria sono disciplinati, oltre che dalla legge 11 luglio 1952, n. 765 e dalla legge 28 marzo 1957, n. 244, ed oltre che dalle norme del codice civile, in quanto compatibili, dalla presente legge ».

Gli stessi deputati hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano quando i rapporti di mezzadria o di colonia siano regolati da contratti collettivi che contemplino una normativa più favorevole al mezzadro o al colono. I miglioramenti che siano stati concessi ai mezzadri o ai coloni mediante contratti collettivi, sotto qualsiasi forma siano stati corrisposti durante il precedente triennio dalla entrata in vigore della presente legge, assorbono gli aumenti sulle quote di riparto previste dagli articoli 4, 9 e 10 della presente legge ».

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Con il primo emendamento si intende indicare, specificamente, le leggi che regolano attualmente i contratti agrari facendo ad esse espresso riferimento e richiamandone i precisi testi. È un emendamento avente carattere, per così dire, interpretativo. Potrebbe intendersi che la disciplina della nuova legge sia totalmente assorbente rispetto alla legi-

slazione precedente. Intervenendo con questo richiamo si intende viceversa dire esplicitamente che, qualora compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni della legge n. 765 del 1962 e della legge n. 244 del 1957, si intendono mantenute in vigore.

Quanto al secondo emendamento, sostitutivo del secondo comma del primo articolo, esso nella sua prima parte intende affermare un principio di diritto universalmente riconosciuto, cioè che le norme più favorevoli di un contratto singolo prevalgono sulle norme collettive.

Con la seconda parte si intende avviare ad una situazione di fatto che è ben nota ai colleghi che hanno esperienza tecnica e sindacale in materia di agricoltura. Si sa infatti che, in diversi casi, miglioramenti sulla vecchia normazione della mezzadria e dei contratti agrari in genere sono stati concordati attraverso patti singoli e accordi sindacali. Ora si potrebbe ritenere, sia nel caso della mezzadria sia nel caso dei contratti di colonia parziaria, che la nuova norma che oggi concede un miglioramento al lavoratore agricolo associato debba intendersi aggiuntiva non soltanto rispetto al precedente stato di fatto legislativo, ma anche rispetto al miglioramento che sia conseguenza di accordi individuali o collettivi.

Viceversa con il nostro emendamento si intende affermare che, qualora vi sia stato un miglioramento rispetto al precedente stato di fatto legislativo, esso deve intendersi assorbito dal nuovo miglioramento introdotto con questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alesi, Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Ferrari Riccardo, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto, al primo comma, prima riga, di aggiungere dopo le parole: « più equi », le parole: « e razionali »; nonché di sostituire al primo comma le parole: « attraverso il superamento e la modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo », con le parole: « attraverso l'adeguamento di alcune norme contrattuali in armonia con lo sviluppo ».

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Sulla questione della possibilità che l'equità di cui parla l'articolo 1 del disegno di legge sia

« maggiore » o « minore » ha già parlato con dottrina e buonsenso il collega onorevole Riccardo Ferrari. Al nostro gruppo per altro pare opportuno che al concetto di equità vada aggiunto anche quello di razionalità.

Siamo di fronte a modi di retribuzione del lavoratore attraverso la partecipazione agli utili dell'azienda agraria, anziché attraverso un salario. Se quindi da un lato si deve tener conto del concetto di equità (e non della « maggiore » o « minore » equità, come a nostro avviso con un vero errore logico è stato scritto nel disegno di legge), è chiaro che si debba tener conto anche del concetto di razionalità. Siamo di fronte a contratti che incidono in misura notevole sull'economia nazionale, a contratti dai quali dipende in larga misura l'andamento della produttività agricola del paese, come pure dipende il rifornimento di derrate alimentari che viene dai nostri campi. Non ci si può quindi fermare semplicemente ad un concetto di equità, che non chiediamo di sopprimere, ma è necessario introdurre il concetto di razionalità nel quale vanno inglobate la retta condotta economica, la buona condotta tecnica dell'azienda, la previsione delle esigenze nazionali, in una con le opportunità dei singoli imprenditori e dei lavoratori associati.

Ci pare dunque che il congiungimento di questi due concetti di equità e di razionalità imprima un marchio più chiaro, più limpido e più confacente alla normalizzazione introdotta con questo disegno di legge.

Con il secondo emendamento torniamo su un concetto che abbiamo più volte espresso nel corso di questa discussione parlamentare. Il testo governativo parla di « superamento di forme contrattuali non adeguate e non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo ». Noi neghiamo il giudizio che è contenuto in questa proposizione; noi neghiamo di trovarci di fronte a forme contrattuali che siano da superarsi, non più adeguate alle esigenze di armonico sviluppo.

Per questo proponiamo un diverso testo: « Attraverso l'adeguamento di alcune norme contrattuali in armonia con lo sviluppo dell'agricoltura nazionale », ecc.

Ha motivo di essere presa in considerazione questa nostra negazione dei tre concetti che dianzi indicavo? A mio sommo avviso, abbiamo il diritto di chiedere ai colleghi questa triplice negazione. « Forme contrattuali da superarsi » si dice, e si dice questo in armonia con la considerazione, che più volte è stata fatta (non in quest'aula, poiché qui per la verità la maggioranza non è inter-

venuta con copia di argomenti per sostenere il disegno di legge presentato dal Governo: dentro quest'aula ha pressoché unicamente parlato l'opposizione, in maniera specifica abbiamo parlato noi del gruppo liberale illustrando il nostro punto di vista e pressoché senza incontrare contestazioni; ma esiste una pubblicistica, articoli di giornali e di riviste anche autorevoli che rispecchiano posizioni anche ufficiose governative, o comunque di correnti di pensiero fiancheggiatrici della maggioranza), che la mezzadria è da considerare ormai superata. Lo si sostiene con vari argomenti, di natura giuridica, di natura economica, di natura sociale, che non toccherò partitamente e neppure riassumerò, poiché l'illustrazione di questi particolari problemi è già stata fatta ampiamente dai colleghi del mio gruppo. Voglio dire globalmente e riassuntivamente che noi siamo recisamente contrari a questo concetto del superamento di un certo tipo di contratto, perché o questo superamento è nella realtà delle cose, e allora non vi è alcun bisogno di ricorrere ad un disegno di legge: basta aspettare l'evolversi delle cose, e se un certo contratto è superato sarà il ramo secco che verrà abbastanza presto stroncato ed eliminato; ma se in ipotesi anziché trovarci di fronte ad un ramo secco noi ci trovassimo davanti ad un virgulto ancora vivo, che diritto avremmo noi di porre una limitazione alla libera esplicazione della volontà contrattuale delle parti, dichiarando superato un qualche cosa che sia ancora per essere desiderato e richiesto dalle due parti contrapposte degli imprenditori agricoli e dei lavoratori agricoli?

Sotto questo profilo vorrei aggiungere una ultima considerazione, rilevando come il contratto agrario con retribuzione parziaria del lavoro sia in buona sostanza tutt'altro che superato in quegli stessi paesi che si sono citati proprio come esempi di uno pseudo superamento di questi tipi contrattuali. E' noto come in Francia contratti di mezzadria, di *metayage*, contratti di affitto con attribuzione al fittavolo di una quota parte dei prodotti sono ancora comuni, tant'è che una legislazione diffusa, minuta, estremamente interessante, da studiarsi seriamente per gli insegnamenti che possono a noi derivare da quella esperienza, anche recentemente è stata discussa dall'Assemblea nazionale ed approvata, apportando importanti modifiche al *code rural*, che è il *corpus* delle leggi che regolano l'attività agraria in Francia. Infatti, come è noto agli onorevoli colleghi, la Francia è riuscita a codificare ormai da lungo tempo in un unico testo, il *code rural*, quelle disposizioni legi-

slative interessanti l'agricoltura, mentre da noi l'identica cosa, aspirazione antica dei cultori di diritto agrario, in ordine alla quale tanto validamente si batté il compianto professor Arcangeli, non è stata possibile.

Ho citato la Francia, ma potrei citare la Olanda e gli stessi Stati Uniti d'America. In questi ultimi i contratti parziari applicati a un solo prodotto più che a un'azienda — e quindi, lo concedo, più assimilabili forse ai contratti di compartecipazione che ai contratti di tipo associativo, mezzadrile — sono largamente diffusi e servono tuttora utilmente l'agricoltura di quel paese. Ritengo di non dover aggiungere altro sul punto del superamento di questi tipi contrattuali.

Ma vorrei dire qualcosa in ordine alla « non adeguatezza » di questi tipi contrattuali nei confronti dell'attuale situazione agricola. Ora — diciamo francamente la verità — di chi la colpa di questa non adeguatezza, posto che non adeguatezza vi sia? Non dimentichiamo che ci troviamo di fronte a tipi contrattuali che sono virtualmente bloccati dall'inizio della seconda guerra mondiale: e se tale blocco era comprensibile per ragioni belliche al momento della sua istituzione, non era certo altrettanto giustificabile il mantenimento in vita del blocco stesso cinque, sei, dieci anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Quando voi, quindi, fate colpa a questi contratti agrari di non essersi adeguati, badate che vi mettete nelle condizioni di chi, avendo legato mani e piedi a un individuo, gli faccia poi colpa di non essersi saputo muovere, di essere rimasto fermo. Questa, in ultima analisi, è la situazione: contratti che non si sono mossi — può darsi che per certa parte questo sia realmente accaduto, ma per certa altra parte lo nego — ma non si sono mossi proprio perché erano stati fermati, inceppati, resi immobili da un blocco contrattuale che dura da oltre un ventennio.

Ma è poi vero che questa immobilità, che per un certo verso può essersi verificata, sia stata veramente una immobilità totale? Non è vero. Contratti sindacali sono intervenuti, assestamenti tra i singoli volti a modificare, ad adattare alle particolarità delle imprese determinati contratti sono pure intervenuti. In sostanza ci troviamo, onorevole ministro, in una situazione di questo tipo: abbiamo una mezzadria povera che non è adeguata perché opera in zone ove è difficile l'esercizio dell'agricoltura; abbiamo una mezzadria fiorente in zone di agricoltura sviluppata, che di questa pretesa crisi che alcuni vogliono

vedere in questo settore per vero non denuncia alcun segno.

Ritengo che ancora una volta (anche l'onorevole ministro ha concluso la sua replica citando la relazione dello Jacini) dobbiamo tornare a quella pagina magnifica dello Jacini in cui egli scriveva che non si può parlare di un'agricoltura italiana: bisogna parlare di dieci, venti, trenta agricolture in quello che taluni credono il giardino d'Europa e che invece è il paese dove più difficile è fare della buona agricoltura.

E nel concludere quella meravigliosa relazione, che resta ancora oggi un documento principe per lo studio dei problemi relativi al nostro settore, Jacini affermava: « Io credo che non possa dirsi che esista un'agricoltura italiana, deve dirsi che esistono tante agricolture quante sono le convalli, quante sono le province, quante sono le zone del nostro paese, poiché il nostro paese è quello che presenta un intricarsi di situazioni geofisiche, un intricarsi di differenziazioni climatiche tali da comportare l'esistenza di agricolture diversissime ».

E così non esiste una mezzadria. Noi legiferiamo sulla mezzadria senza esserci accorti che non esiste « la » mezzadria in Italia, esistono infinite realtà di mezzadria che possono andare dalla piccola mezzadria dell'alto Veneto di 1-2 ettari, che più somiglia al contratto di compartecipazione, alla mezzadria della pingue pianura padana, un contratto estremamente complesso, un contratto con obblighi e apporti delle parti interessate, un contratto estremamente raffinato nella minuzia della sua regolamentazione, nella complessità delle colture che affronta, nella organizzazione aziendale fatta di lavoro umano, ma fatta per rilevante parte di lavoro meccanico, di apporti tecnici e di apporti di capitali di ambedue le parti. Ragioniamo di mezzadria, quindi, senza accorgerci che la mezzadria come tipo economico e giuridico è qualcosa di estremamente diverso poiché andiamo da cosiddette mezzadrie che sono, in sostanza, puri e semplici contratti di lavoro con retribuzione parziaria del lavoro, assimilabili a contratti di compartecipazione, a mezzadrie che possono assimilarsi a contratti di affitto in cui il mezzadro è, in sostanza, quasi un fittabile, quasi un imprenditore di prima fila, per cui non è lui ad essere remunerato dall'apporto del fondo, ma in un certo senso è lui che remunera il proprietario attraverso una quota parte di rendita.

Come non può non differenziarsi enormemente la mezzadria del piccolo podere, unica

proprietà frutto del risparmio condensato di una modesta famiglia borghese, magari risparmio di una famiglia di ex coltivatori diretti che hanno visto diplomarsi il figlio e sono passati alla forza mezzadrile da una generazione o forse nel corso di quella stessa generazione. Ed è perciò che questa legge desta tante preoccupazioni nell'ambiente dei coltivatori diretti. Parlando direttamente con tanti coltivatori diretti, mi è stato domandato: ma vietando il contratto associativo, che ne sarà della nostra terra se domani il nostro figliolo volesse farsi maestro, professionista o impiegato? Vi è, dunque, questo tema nella mente dei ceti agricoli, molto al di là dello stesso ambito, che pure è rilevante, dei concedenti a mezzadria.

Questo per quanto riguarda la presunta inadeguatezza del contratto mezzadrile.

Ma, al di là di questa presunta inadeguatezza, quando arriviamo alla cosiddetta « non rispondenza » della mezzadria, devo dire che in questi giorni è occorso al quotidiano di uno dei partiti della maggioranza governativa un singolarissimo infortunio. Mi riferisco all'*Avanti!*, che ha pubblicato, con un articolo su cinque colonne, una sua analisi della situazione agricola della Toscana, in rapporto specifico con la situazione zootecnica. Che cosa risultava da questo articolo dell'*Avanti!*? Risultava che mentre il 96 per cento delle aziende mezzadrili della provincia di Firenze hanno stalle aperte e una media di quattro capi di bestiame per stalla, oltre il 50 per cento di aziende di coltivatori diretti hanno chiusa la stalla. Quindi questo preteso contratto non rispondente ad una situazione evolutiva della agricoltura è un contratto che contribuisce allo sviluppo zootecnico in misura enormemente superiore a quell'altro tipo di conduzione aziendale — la conduzione tramite diretto coltivatore — che sentiamo elogiare per dritto e per verso, a torto o a ragione: tipo contrattuale, del quale io sono sincero estimatore, ma che considero come uno dei modi di conduzione della terra, come uno dei modi di fare agricoltura, e non già come il modo esclusivo, come la religione esclusiva rivelata nel settore agrario.

Ora, da questo singolare infortunio giornalistico dell'*Avanti!* risulta che il passaggio dalle mezzadrie alle dirette conduzioni comporta (quello che del resto avevamo modestamente denunciato in ripetute occasioni, sia in sede politica sia tecnica) un massiccio regresso zootecnico, che è palese e palpabile da chiunque consideri con spirito di obiettività la situazione della nostra agricoltura.

Del resto la situazione, di cui si occupava il quotidiano socialista, si riferiva a tutte le province della Toscana, e di tale situazione il quotidiano dava un quadro improntato a così nero pessimismo che sinceramente mi sarei aspettato che quello fosse il prologo d'una riconsiderazione di questa materia da parte degli ambienti della maggioranza. Evidentemente questa era stata una mia illusione.

« Non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo »: ma si badi che se fosse vera quest'affermazione asseverata nell'articolo 1 della vostra legge, questa suonerebbe come una condanna definitiva per la stessa conduzione diretta, per la stessa piccola proprietà coltivatrice, poiché sul piano tecnico ed economico non vi sono sostanziali differenze tra la situazione in cui trovasi la mezzadria e quella in cui trovasi la piccola proprietà diretto-coltivatrice. Se fosse vero che la mezzadria non risponde alle esigenze di armonico sviluppo dell'agricoltura, sarebbe del pari vero che la piccola proprietà coltivatrice non risponde a quest'esigenza. Ciò costituirebbe una condanna che non mi sento in alcun modo di poter sottoscrivere.

Queste sono le ragioni, sulle quali mi sono brevissimamente diffuso, che ci hanno costretti a presentare il nostro emendamento che elimina questi veri e propri errori concettuali che potrebbero essere eliminati dal testo in discussione, poiché esprimono e rispondono ad una specie di pudore moralistico di volere in qualche modo giustificare questo disegno di legge, pudore che è quasi lo specchio della tormentata coscienza di quegli stessi che il disegno di legge hanno presentato e che cercano in qualche modo di giustificarsi ricorrendo all'astrattezza di questi concetti sbagliati, che mi son permesso di brevissimamente criticare. Siamo di fronte alla vergogna moralistica, al tentativo di volersi in qualche modo giustificare delle enormità che si preparano al paese e si presentano per intanto all'approvazione delle Assemblee legislative.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gessi Nives, Miceli, Marras, Antonini, Beccastrini, Bo, Magno, Ognibene, Sereni, Villani e Gombi hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « di mezzadria, di colonia parziaria, ed ai contratti atipici di concessione dei fondi rustici », con la parola: « agrari ».

L'onorevole Nives Gessi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GISSI NIVES. Abbiamo presentato questo emendamento perché l'ulteriore dibattito svoltosi sul disegno di legge n. 1427 ha confermato la giustezza delle nostre posizioni ini-

ziali, e cioè la necessità che il provvedimento sia esteso a tutti i contratti agrari esistenti nel nostro paese al fine di riparare una ingiustizia e per avviare nel giusto modo lo sviluppo economico e sociale delle nostre campagne.

L'onorevole Gombi, con un apposito ordine del giorno, ha messo in evidenza la situazione esistente nel settore del piccolo affitto e ha dimostrato come non sia giustificata la posizione della maggioranza che si oppone alla presentazione di adeguate norme di rinnovamento del contratto di affitto a coltivatori diretti.

Analoghe considerazioni noi crediamo si debbano fare anche per gli altri contratti esclusi dal disegno di legge, fra cui la compartecipazione. Sulla compartecipazione (problema che nel corso del dibattito ha dato luogo a posizioni diverse) vorrei fare alcune brevi considerazioni per sottolineare fra l'altro la superficialità a nostro parere degli specialisti di questioni agrarie di parte governativa nell'affrontare questo problema. Nel corso del dibattito al Senato prima e poi in Commissione agricoltura della Camera in sede referente è stato detto che le nostre preoccupazioni per l'esclusione della compartecipazione erano fuori luogo, perché di fatto essa era inclusa con il richiamo che nella legge viene fatto ai contratti atipici. Ma quando da parte nostra si è controbattuto dimostrando che quel richiamo generico non chiariva e non risolveva il problema, ma che era necessario fissare norme precise (e a tal fine abbiamo proposto una radicale modificazione dell'articolo 2), ci avete detto (ed è scritto anche nella relazione di maggioranza) che la compartecipazione alla fin fine non è un contratto agrario in quanto non è previsto dal codice civile e che il decreto luogotenenziale del 19 ottobre 1944, che inserisce la compartecipazione nei patti agrari, è da considerarsi transitorio perché a tale decreto non ha fatto seguito una regolamentazione di merito. A questa vostra argomentazione si può obiettare che sei mesi dopo l'approvazione di quel decreto vi è stato il 25 aprile 1945. Non è difficile pertanto dedurre che il Governo di quel tempo, in piena disfatta morale e politica, non poteva certo pensare alla regolamentazione giuridica della compartecipazione.

Qui non interessa stabilire perché quel Governo non abbia emanato il regolamento della compartecipazione; ma ricordare invece che nell'immediato dopoguerra, fino ai giorni nostri, il problema di inserire nel modo dovuto la compartecipazione fra i patti agrari

ha costituito motivo di ampie e unitarie lotte sindacali e politiche da parte dei lavoratori della terra.

A favore delle rivendicazioni dei compartecipanti vi è stato anche sul *Popolo* del 29 settembre 1957 un interessante articolo a cura di Giovanni Galloni, attualmente esponente di una delle correnti della democrazia cristiana, articolo che gli specialisti delle questioni agrarie del partito di maggioranza farebbero bene a rileggere.

Come abbiamo detto in Commissione agricoltura della Camera, oltre che al Senato, la verità è che l'esclusione della compartecipazione dall'attuale disegno di legge non può spiegarsi facendo ricorso al contenuto del codice civile, ma alla intenzione di questa maggioranza di non disturbare il « manovratore »: intendendo per manovratore l'accanita resistenza dei grossi agricoltori della valle padana asciutta e di certe zone sviluppate agronomicamente del sud a non volere un certo tipo di compartecipazione.

Per una esatta informazione dei reali termini del problema, particolarmente per ciò che riguarda i rapporti fra il padronato ed i compartecipanti, in ordine alla compartecipazione è bene dire che il padronato sarebbe favorevole a tipi di contratto di compartecipazione quali quelli in atto nelle grandi aziende di bonifica della valle padana nei primi decenni del secolo fino al 1950 circa; sono i compartecipanti che non vogliono più tali tipi di contratto, però ne vogliono altri che rappresentino uno stimolo allo sviluppo della economia agricola, alla realizzazione di più alti redditi agricoli, e equi rapporti fra proprietari e lavoratori.

Le note proposte da noi formulate sia al Senato e sia alla Commissione agricoltura della Camera, miravano appunto ad aggiornare e rendere più moderni i contratti di compartecipazione, modificando a questo fine lo articolo 2 della legge. Quelle nostre proposte rappresentano il frutto di una unitaria e appassionata elaborazione condotta dagli stessi compartecipanti per la conquista di più moderni patti, del resto già conseguiti in molte aziende della valle padana asciutta e di ciò può esserne testimone anche l'onorevole Zaccagnini che ben conosce le lotte e le conquiste dei compartecipanti del ravennate, e anche in molte grandi aziende del Mezzogiorno. A queste nostre posizioni non si può rispondere, come pure qualcuno ha fatto, tentando di umiliarci, che la compartecipazione è un cadavere privo di presenza sul piano economico e sociale, e sono persone fuori del tempo co-

loro che sostengono tale posizione. Al contrario chi argomenta così dimostra una superficiale conoscenza delle questioni agrarie del nostro paese e un sostanziale distacco da problemi vivi e sentiti dai lavoratori interessati, i quali da questo Governo di centro-sinistra si aspettavano comprensione e aiuto.

Onorevoli colleghi della maggioranza, con il nostro emendamento all'articolo 1 vi invitiamo a riflettere ancora attorno a questi problemi prima di giungere ad una conclusione negativa sulle grosse questioni da noi poste. Come sapete, stiamo discutendo una legge sui patti agrari e non un accordo sindacale con scadenze determinate. Lo vogliate o no, i problemi da noi sollevati esistono e sono acuti; ed è nell'interesse dello sviluppo agricolo e della stabilità sulla terra dei lavoratori e dei contadini, particolarmente dei giovani, che bisogna affrontarli e risolverli nei modi dovuti, adesso. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferrari Riccardo, Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Alesi, Bona, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Bassini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di aggiungere, dopo il secondo comma, i seguenti:

« La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui al mezzadro o al colono sia stato concesso un trattamento più favorevole da un contratto individuale di mezzadria o di colonia.

In caso di controversia tra le parti interessate sul trattamento più favorevole ai mezzadri o ai coloni, prima di adire le autorità giudiziarie, le parti devono esperire tentativo di amichevole conciliazione tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

LEOPARDI DITTAIUTI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPARDI DITTAIUTI. Il nostro emendamento tende a meglio precisare il significato del secondo comma dell'articolo 1, col quale, affermato che « le disposizioni della presente legge sono inderogabili », si fanno tuttavia salvi i rapporti derivanti da contratti che risultino più favorevoli. Esso è rivolto a far sì che la legge sia applicata anche nei riguardi di questi ultimi contratti. Ciò perché l'articolo 1, ove venisse mantenuto nella formulazione giuntaci dal Senato, colpirebbe e punirebbe gli agricoltori più generosi e capaci, coloro che, già prima che il disegno di legge fosse

reso esecutivo, avevano esaminato con spirito di particolare comprensione e di avanguardia taluni problemi, concedendo ai loro mezzadri determinate clausole, facendo certe agevolazioni, dando qualcosa che in certi casi è ancora di più di quanto non dia il disegno di legge.

Se noi facciamo salve queste norme, non nel loro complesso ma singolarmente, puniremo proprio gli agricoltori più solleciti e premieremo invece coloro che sono rimasti legati alle precedenti norme di legge ed ai precedenti contratti collettivi.

Tenendo presente la particolare sensibilità di alcuni agricoltori, abbiamo proposto il nostro emendamento. Non vogliamo con ciò dire che questo zelo sia stato manifestato da tutti gli agricoltori, ma una larga parte dei concedenti a mezzadria ha esaminato spontaneamente alcuni aspetti del rapporto e li ha risolti attraverso contratti individuali o contratti collettivi; proprio quei contratti collettivi che, a nostro parere, avrebbero dovuto risolvere tutti i problemi esaminati dalla legge.

Noi liberali abbiamo sempre sostenuto che la materia dei contratti agrari è specifica della contrattazione collettiva alla quale dovevano essere interessate le rispettive organizzazioni sindacali, come è avvenuto in alcuni casi che ho avuto occasione di citare nel mio intervento in sede di discussione generale.

In Emilia, ad esempio, è stato stipulato un contratto collettivo (che affronta e risolve un problema importante ed attuale dell'agricoltura italiana, quello della meccanizzazione) che ormai opera da tempo e rende buoni servizi alla mezzadria e all'agricoltura. Un altro contratto collettivo ancora più importante, perché disciplina tutta la materia mezzadrile, è quello delle tre Venezie, stipulato tre anni fa dalle organizzazioni sindacali dei concedenti a mezzadria e dall'organizzazione sindacale dei coltivatori diretti. In quel contratto in particolare sono stati esaminati tutti gli aspetti della mezzadria, ivi compreso quello della libertà di disdetta; esso è un contratto che inoltre fa ampie concessioni da un punto di vista veramente produttivistico e sociale e quindi, come tale, completamente diverso dal disegno di legge che trascende e prescinde soprattutto dai suddetti aspetti, esaminando soltanto quelli puramente politici.

Ella, onorevole ministro, raccomanda sempre a noi deputati liberali di guardare avanti; le ho risposto stamani di guardarsi intorno per vedere i veri problemi dell'agricoltura italiana; le soggiungo adesso di guardarsi indietro, per constatare se gli agricoltori e i

mezzadri lo seguano. Sappia, onorevole ministro, che dietro di lei troverà ben poca cosa: soltanto alcuni seguaci di determinate ideologie politiche; ma non troverà coloro che hanno veramente a cuore gli interessi della agricoltura e degli agricoltori italiani.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bignardi, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sopprimere il terzo comma.

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEOPARDI DITTAIUTI. Si tratta di un emendamento direttamente collegato con quello precedente, di cui pure sono primo firmatario. Tuttavia, mentre il precedente si occupava dei contratti individuali e collettivi, questo esamina l'aspetto degli usi e delle consuetudini locali.

Anche in questo caso, e per le stesse ragioni, noi sosteniamo che, qualora fra gli usi e le consuetudini locali siano compresi contratti di mezzadria che prevedono clausole più onerose della legge, e che impongono già al concedente, sotto certi aspetti, notevoli sacrifici, questi contratti debbano essere per lo meno assorbiti dalla legge. Se fra gli usi e le consuetudini locali non venissero compresi questi rapporti, che già gravano sul concedente più di quanto non farà la legge stessa, e se inoltre il concedente venisse gravato anche degli oneri derivanti dalla legge, ne deriverebbe un danno per la produzione, per l'agricoltura e forse per gli stessi soci del rapporto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Avolio, Cacciatore e Valori hanno proposto, al terzo comma, dopo le parole: « dalle consuetudini locali », di aggiungere le parole: « e dalle leggi regionali ».

L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AVOLIO. Dell'argomento che è al centro del nostro emendamento ci siamo già largamente occupati nel corso del dibattito in Commissione; esso formò oggetto, nell'altro ramo del Parlamento, di un dibattito ampio e vivace ed anche di una votazione, che ha visto la maggioranza governativa schierata contro l'inserimento di questa norma che noi riteniamo necessaria per la completezza dello stesso concetto che si intende affermare nel testo governativo.

L'ultimo comma dell'articolo 1, infatti recita testualmente: « Sono fatte salve altresì le norme più favorevoli per il mezzadro od il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali ».

Non ho bisogno di spendere molte parole per richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo sul fatto che questa norma suonerebbe pleonastica, in quanto tutti sappiamo che le condizioni di migliore favore sono sempre fatte salve in qualsiasi testo di legge. Anche sul piano strettamente sindacale abbiamo sempre visto che gli accordi tra le parti non hanno mai potuto derogare dalla situazione di fatto; se si andava a regolamentare una materia nei suoi aspetti generali, si doveva necessariamente tenere conto delle posizioni di migliore favore conquistate comunque dalle categorie anche su aspetti particolari. A mio giudizio, tenuto conto di questo fatto, il concetto espresso dall'ultimo comma dell'articolo 1 sarebbe superfluo.

Tuttavia, in considerazione del fatto che la maggioranza, per maggiore sicurezza, ha inteso affermare questo principio e ha inteso specificarlo nel testo della legge, riteniamo che sia doveroso, proprio in vista di un'applicazione corretta del pensiero del legislatore, aggiungere l'inciso « e dalle leggi regionali », per evitare che, in mancanza di questa precisazione, la legge possa avere una applicazione non corretta soprattutto nelle regioni a statuto speciale, come la Sicilia e la Sardegna.

Desidero portare un argomento che, secondo me, « taglia la testa al toro ». In una legge approvata dalla regione siciliana e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 21 marzo 1964, recante provvedimenti riguardanti la ripartizione dei prodotti agricoli si legge all'articolo 1: « Fino a quando non sarà esaminata una legge di riforma dei contratti agrari al fine di adeguare alle particolari circostanze ambientali dell'isola l'attuazione dei principi in materia di ripartizione di prodotti agricoli, le disposizioni vigenti nel territorio della regione siciliana si applicano con le modifiche previste negli articoli seguenti ».

Questa legge, cioè, afferma che le disposizioni che si intendono concretizzare a favore dei coloni, dei mezzadri e dei compartecipanti nella regione siciliana, sono valide sino a quando non interverrà una legge nazionale che disciplini in maniera organica e generale la materia dei contratti agrari.

Se noi non facciamo riferimento alla necessità di salvaguardare queste condizioni di maggior favore, dunque, esse decadranno con

l'entrata in vigore del provvedimento che stiamo esaminando, giacché la legge che le aveva concretizzate perderà ogni efficacia giuridica.

Gli onorevoli colleghi mi potranno obiettare che nella legge che stiamo discutendo sono già contenute le condizioni di maggior favore di cui si parla nel provvedimento dell'assemblea regionale siciliana in quanto essa tiene conto di tutte le particolari situazioni che si sono venute a determinare nel nostro paese.

Osservo che noi per accettare un ragionamento del genere, per tener conto di questa affermazione, dovremmo compiere un'analisi comparata del testo di legge di cui ci stiamo occupando qui alla Camera e di quello approvato dall'assemblea regionale siciliana al fine di poter stabilire con esattezza se le norme contenute nel testo dell'assemblea regionale che si riferiscono alle condizioni di maggior favore per i mezzadri, coloni e partecipanti sono riportate nel disegno di legge n. 1427.

Per l'impossibilità materiale di procedere a questa analisi comparata dei due testi noi, proprio per andare incontro al pensiero della maggioranza e per rendere impossibile una interpretazione limitativa di questo provvedimento, riteniamo che sia necessario al terzo comma, dopo le parole: « dalle consuetudini locali », aggiungere le parole: « e dalle leggi regionali ».

Credo di avere chiaramente esposto le ragioni obiettive che militano a favore del nostro emendamento e spero che la maggioranza, contrariamente a quanto è avvenuto al Senato e durante la discussione generale svoltasi qui alla Camera, si voglia rendere conto della portata dell'emendamento, che tende a chiarire maggiormente il testo e a rendere più spedita l'applicazione concreta della legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

COLOMBO RENATO, Relatore per la maggioranza. L'onorevole Bignardi propone soprattutto di sopprimere l'inciso relativo al « superamento » di forme contrattuali non adeguate. Noi invece riteniamo che sia necessario mantenerlo, perché esso indica appunto qual è la volontà del legislatore, chiarisce il carattere fondamentale del disegno di legge e dà un senso a tutte le sue disposizioni. Pertanto la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento.

Quanto all'emendamento Sponziello dovrei fare le stesse considerazioni. Aggiungo, anche richiamandomi alla illustrazione che ne ha fatto l'onorevole Santagali questa mattina, che abbiamo già discusso del preambolo dell'articolo 1, che è necessario mantenere appunto per indicare le finalità del disegno di legge. Per questo motivo, e anche perché l'emendamento non riguarda i contratti atipici, che, a nostro avviso, devono invece essere presi in considerazione dal provvedimento, la Commissione è contraria.

Il primo emendamento Leopardi Dittaiuti propone di sostituire il primo comma con il seguente: « Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria ed ai contratti agrari atipici ». Con ciò si sopprime quel preambolo teleologico di cui ho parlato e la stessa parola « superamento », che, a nostro avviso, è di fondamentale importanza. Non starò quindi a ripetere le considerazioni testé fatte e dichiaro che la maggioranza della Commissione è contraria.

Il primo emendamento Ferrari Riccardo intende anch'esso sopprimere la parola « superamento » e sostituire le parole « più equi » con le altre « più equilibrati ». La Commissione ritiene che la formulazione « più equi » sia più consona alle finalità del disegno di legge e pertanto esprime parere contrario all'emendamento.

Nel primo emendamento Bonea manca il preambolo e vi è un mero riferimento alle leggi che hanno regolato questo tipo di contratti. Pertanto, la Commissione è contraria.

Analogamente la Commissione è contraria al primo emendamento Alesi, aggiuntivo delle parole « e razionali », in quanto ritiene che le parole « più equi » siano più che sufficienti per esprimere il carattere di socialità e gli obiettivi di questo provvedimento.

La Commissione è anche contraria al secondo emendamento Alesi, che tende a sopprimere la parola « superamento », per gli stessi motivi da me illustrati poc'anzi.

Quanto all'emendamento Gessi Nives, ho avuto già occasione di dire in Commissione e di ribadire anche nella mia relazione scritta come questo disegno di legge circoscrive il suo intervento ai contratti associativi con cessione di fondi rustici. Comprendo che da parte degli oppositori possano essere levate critiche su ciò: però sta di fatto che il disegno di legge, come risulta sia dal titolo, sia dalle dichiarazioni del relatore per la maggioranza, dei colleghi della maggioranza intervenuti nel dibattito e del ministro, ha propri limiti

di intervento perfettamente delineati. D'altra parte, se per compartecipazione noi ipotizziamo quella forma di contratto nella quale ricorra anche la cessione di fondi rustici, allora siamo di fronte ad un contratto atipico che rientra nelle disposizioni dei successivi articoli del disegno di legge; se invece ipotizziamo una compartecipazione nella quale non ricorra la cessione di fondi rustici (compartecipazione intercalare, stagionale, ecc.), allora siamo di fronte ad un contratto associativo che non rientra nella materia trattata dal presente disegno di legge. Per questi motivi, la Commissione è contraria all'emendamento.

Il secondo emendamento Bonea si propone di rendere non applicabili le disposizioni di questo disegno di legge quando ci si trovi in presenza di contratti collettivi che siano più favorevoli per il mezzadro o per il colono. Voglio ipotizzare che esistano contratti singoli che contengano clausole per il colono o per il mezzadro, sul riparto dei prodotti o su altri argomenti, che siano più favorevoli di quelle previste dal provvedimento. Ebbene, nell'articolo 1 noi dichiariamo che ciò che statuiamo rappresenta il minimo sotto il quale non si può andare, per cui facciamo esplicitamente salvi i contratti individuali e collettivi esistenti. D'altra parte, noi possiamo ipotizzare, sì, una serie di contratti individuali o collettivi che contengano clausole anche più positive, ma certamente in questi contratti non potremo mai trovare quel divieto di stipulazione di nuovi contratti di mezzadria che è *conditio sine qua non* per il mantenimento delle finalità e dello spirito di questo disegno di legge. Nella sua seconda parte, poi, l'emendamento prevede che, quando vi siano contratti individuali o collettivi che hanno già fatto ai coloni o ai mezzadri condizioni più favorevoli di quelle stabilite dal disegno di legge, queste ultime vengano assorbite. Con ciò si va contro lo spirito del disegno di legge, che è quello di garantire un minimo e di lasciare per altro al mezzadro o al colono il beneficio di eventuali pattuizioni più favorevoli stabilite negli anni precedenti. Pertanto, la Commissione è contraria all'emendamento.

Il secondo emendamento Leopardi Dittaiuti propone di sostituire il secondo comma con il seguente: « Le disposizioni della presente legge sono inderogabili ». Se approvassimo questo emendamento, verremmo a togliere ai mezzadri o coloni tutti i vantaggi derivanti dagli usi, dalle consuetudini, dai contratti sindacali, dalle pattuizioni individuali e collettive; quindi verremmo a limitare gli effetti che il disegno di legge si propone di

conseguire, verremmo a tradire lo spirito del legislatore e le finalità che esso persegue. Pertanto, la Commissione è contraria.

Quanto al secondo emendamento Ferrari Riccardo, il primo comma di esso è del tutto superfluo, perché già è previsto nel disegno di legge che siano fatti salvi i vantaggi derivanti ai coloni e mezzadri da contratti di carattere individuale oltre che collettivo. Il secondo comma è un inutile appesantimento che verremmo ad introdurre nella legge, anche perché qui si tratta di materia non tecnica, quale può interessare l'ispettorato agrario provinciale, ma contrattuale, cioè giuridica. Caso mai questi problemi contrattuali dovrebbero riguardare il Ministero del lavoro. Ma sembra opportuno, come ho detto, non appesantire la legge. La Commissione è pertanto contraria.

Il terzo emendamento Leopardi Dittaiuti propone di sopprimere il terzo comma. Così facendo verremmo a togliere ai mezzadri e ai coloni i vantaggi derivanti dagli usi e consuetudini locali e verremmo ancora una volta a limitare gli scopi che il legislatore si propone. La Commissione, a maggioranza, è quindi contraria.

Rimane l'emendamento Avolio, che propone di aggiungere, al terzo comma, le parole: « e dalle leggi regionali ». Come abbiamo già avuto occasione di specificare anche in Commissione, in verità le regioni hanno competenza primaria in materia di agricoltura e pertanto non vi è alcun bisogno di specificare che hanno valore nelle regioni esistenti o in quelle che saranno costituite le disposizioni di legge emanate dalle regioni stesse. La Commissione ritiene l'emendamento superfluo, e pertanto è contraria.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi pare che il relatore per la maggioranza abbia compiutamente esposto le ragioni per cui è opportuno non approvare gli emendamenti. Pertanto il Governo concorda con le sue conclusioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Nessun emendamento è stato accettato dalla Commissione né dal Governo.

Onorevole Bignardi, insiste sul suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1?

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Il gruppo liberale mantiene questo e gli altri suoi emendamenti.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 SETTEMBRE 1964

LEOPARDI DITTAIUTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPARDI DITTAIUTI. Nell'articolo 1 del disegno di legge si fa un'affermazione dalla quale si trae poi una diretta conseguenza. L'affermazione è quella secondo cui la mezzadria sarebbe forma non adeguata all'armonico sviluppo dell'agricoltura italiana; la conseguenza che se ne trae è quella della necessità del superamento della mezzadria stessa.

Ora, a me preme soltanto ribadire che la mezzadria, lungi dall'essere inadeguata alle nuove tecniche, alle nuove esigenze dell'agricoltura italiana, ha ampiamente dimostrato in molte zone di essere rispondente, quanto qualsiasi altra forma e forse più, a quello che la nuova agricoltura richiede; ha dimostrato di essere rispondente anche alle esigenze che i mercati che si allargano e le frontiere che si abbattano pongono all'agricoltura italiana di oggi e ancor più porranno a quella di domani.

In molte zone l'agricoltura è in grave crisi, e in molte zone essa effettivamente non si è adeguata ai nuovi tempi. Ma vi sono anche moltissime zone nelle quali essa ha risposto pienamente alle necessità, e sono queste quelle zone in cui l'impegno dei concedenti e il lavoro dei mezzadri si è rivelato del tutto adeguato a quanto le nuove tecniche richiedevano.

Noi non riteniamo assolutamente che per assicurare tempi migliori all'agricoltura italiana si debba decretare il superamento della mezzadria. Se la mezzadria in alcune zone dovrà morire, lasciamola morire. Ma se in altre zone potrà continuare a vivere arrecando del bene all'economia agricola e in generale a tutta l'economia italiana, lasciamola vivere, adeguandola e trasformandola, se occorre, attraverso gli strumenti opportuni, attraverso contrattazioni collettive a tutti i livelli, dal livello provinciale a quello regionale ed a quello nazionale. Valorizziamo l'opera e l'azione dei sindacati in questo campo, ma non interveniamo con un provvedimento di legge che per la sua durezza, per il fatto di regolamentare su tutto il territorio italiano la mezzadria in un'unica maniera, mentre i suoi aspetti sono quanto mai difformi da una zona all'altra, non può che arrecare notevolissimi danni.

Queste sono le ragioni che giustificano il voto favorevole del gruppo liberale all'emendamento Bignardi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bignardi, sostitutivo dell'intero articolo 1:

« Al fine di conseguire rapporti sociali più equi e più rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola, ai contratti di mezzadria e di colonia ed ai contratti agrari misti si applicano le disposizioni della presente legge.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili.

Tuttavia sono fatti salvi i contratti individuali e collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, più favorevoli al mezzadro o colono.

Restano in vigore altresì le condizioni più favorevoli per il mezzadro o colono risultanti da usi o consuetudini ».

(Non è approvato).

Onorevole Sponziello, mantiene il suo emendamento?

SPONZIELLO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sponziello, sostitutivo dell'intero articolo 1:

« Ai contratti di mezzadria e colonia parziaria si applicano le disposizioni della presente legge.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili.

Le clausole difformi, dei contratti collettivi o individuali, sono sostituite di diritto dalle disposizioni della presente legge.

Sono fatti salvi i rapporti derivanti da contratti di mezzadria e colonia parziaria che risultino più favorevoli al mezzadro o colono.

Sono fatte salve altresì le consuetudini locali e gli usi che prevedono condizioni più favorevoli al mezzadro o colono ».

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento Leopardi Dittaiuti, volto a sostituire il primo comma col seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria ed ai contratti agrari atipici ».

PUCCI EMILIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCI EMILIO. Il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame è redatto in termini che giustificano il risenti-

mento esasperato di quanti — concedenti e mezzadri — dedicano la loro opera al lavoro della terra.

Quando un cittadino italiano deve rivolgersi a un qualsiasi ufficio statale per ottenere un certificato, un riconoscimento, l'espletamento di una pratica di pensione o simili, deve constatare con giustificata amarezza come tali uffici siano non soltanto non adeguati e non rispondenti alle esigenze di un armonico sviluppo della propria attività, ma anche lontanissimi dall'operare al fine di conseguire più equi rapporti sociali! Si perdono giornate lavorative per fare lunghe code davanti agli sportelli e si è spesso trattati in maniera tutt'altro che sociale. Si aspettano giorni, settimane ed anche mesi prima che il proprio legittimo diritto venga preso in considerazione. Basti pensare alle decine di migliaia di cittadini che hanno diritto ad una pensione e che l'attendono inutilmente da anni. Nessuno meglio di voi, onorevoli colleghi, conosce questo deplorabile stato di cose che vi obbliga ad intervenire presso i vari uffici per rivolgere diuturni solleciti agli organi competenti relativi a pratiche che giacciono inevase da anni.

Ebbene, in questa Italia così disorganizzata, così poco diligente verso i suoi cittadini, si ha il coraggio di formulare un disegno di legge in cui, senza averlo assolutamente dimostrato, anzi avendo con la propria opera dimostrato il contrario (mi riferisco ai premi assegnati in preponderanza assoluta dal Ministero dell'agricoltura alle aziende mezzadrili), si dichiara dogmaticamente che la mezzadria, che per secoli ha funzionato e funziona tuttora egregiamente, è superata e non rispondente alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola del paese. « Da che pulpito si predica! », obiettano giustamente coloro che — concedenti e mezzadri — vedono di colpo giudicata così drasticamente la mezzadria.

La calunnia, soprattutto quella non sostanziata da almeno qualche accusa circostanziata, è un pessimo sistema di attacco, che sorte quasi sempre l'effetto contrario. E il provvedimento così come è formulato provoca giustificato e generale risentimento.

Non sono un esperto di pubbliche relazioni, ma a me sembra che il centro-sinistra si sia specializzato nell'arte di rendere impopolare il suo operato. Personalmente non sono contrario ad una impostazione politica di centro-sinistra nel senso reale del termine. Penso, infatti, che la partecipazione di tutti i ceti al governo del paese sia una necessità

che deve essere assolutamente soddisfatta, escludendo coloro che vogliono sovvertire l'ordine democratico per instaurare una dittatura.

Pertanto, penso che questo Governo che si dichiara di centro-sinistra abbia il dovere di non svuotare questo termine del suo significato, procedendo in maniera da diventare il bersaglio di attacchi da parte dei suoi stessi sostenitori. Un governo di centro-sinistra dovrebbe nel suo operare dare prova costante di concretezza, serietà e — consentitemelo — di dignità. Specialmente poi quando, come nel caso del disegno di legge in esame, si tocca un argomento di tale importanza.

La formulazione del primo comma dell'articolo 1 appare poco concreta, poco seria e, da un punto di vista strettamente intellettuale, poco dignitosa, in quanto dà per superate forme associative che sono vive e vitali. Così facendo si provoca il giustificato risentimento di quanti ai contratti così dogmaticamente qualificati sono legati per la loro attività.

Le finalità che questo Governo di centro-sinistra si propone sono di grandissima portata: si vorrebbe nientemeno portare gradualmente la totalità delle forze del lavoro ad accettare l'impostazione di una politica democratica, voltando le spalle alle speranze che il comunismo ha loro offerto.

Ebbene, onorevoli colleghi dei quattro partiti di maggioranza, mi pare che voi sottovalutate in maniera drastica le reazioni dei lavoratori italiani. L'italiano sente e rispetta la serietà, la concretezza, la dignità intellettuale. E tale dignità intellettuale è sentita in maniera più forte proprio da quei lavoratori della terra che, vivendo a contatto con la natura, hanno un senso naturale delle cose chiare, serie e nette.

« Contadini e montanini, scarpe grosse e cervelli fini », si dice da noi. Nella stesura di questo disegno di legge sarebbe stato augurabile, quali che ne fossero le finalità, che si fosse tenuto conto del fatto che esso riguarda proprio questa particolare categoria di italiani che alla dignità intellettuale danno una importanza basilare. Per la stessa dignità intellettuale di questa Camera si rifugga da una formulazione dogmatica e si adotti una formulazione che rispecchi il reale livello culturale di questa Assemblea, che non può votare impunemente preamboli del genere.

Per questi motivi dichiaro che il gruppo liberale è assolutamente contrario al primo comma dell'articolo 1 nella sua attuale formulazione, e voterà contro.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 SETTEMBRE 1964

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Leopardi Dittaiuti, sostitutivo del primo comma e dianzi letto, è stata chiesta la votazione per appello nominale dai deputati Botta, Bonea, Marzotto, Cassandro, Ferioli, Alesi, Zincone, Ferrari Riccardo, Leopardi Dittaiuti, Giomo, Cottone, Bozzi, Taverna, Bignardi e Capua.

Procediamo pertanto alla votazione per appello nominale.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Codignola. Si faccia la chiama.

PASSONI, *Segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari procedono al computo dei voti).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 364 |
| Maggioranza | 183 |
| Hanno risposto sì | 33 |
| Hano risposto no | 331 |

(La Camera non approva).

Hanno risposto sì:

| | |
|------------------|---------------------|
| Abelli | Galdo |
| Alesi | Giomo |
| Bignardi | Giugni Lattari Jole |
| Bonea | Goehring |
| Botta | Leopardi Dittaiuti |
| Bozzi | Malagodi |
| Cannizzo | Manco Clemente |
| Cantalupo | Marzotto |
| Cariota Ferrara | Pucci Emilio |
| Cassandro | Romualdi |
| Catella | Santagati |
| Cottone | Servello |
| Cruciani | Sponziello |
| Delfino | Taverna |
| De Lorenzo | Valitutti |
| Ferioli | Zincone |
| Ferrari Riccardo | |

Hanno risposto no:

| | |
|--------------|-----------------------|
| Abate | Alessi Catalano Maria |
| Alba | Amadei Giuseppe |
| Albertini | Amadei Leonetto |
| Alessandrini | Amadeo |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Amasio | Busetto |
| Ambrosini | Bullè |
| Amendola Giorgio | Buzzetti |
| Amendola Pietro | Buzzi |
| Amodio | Cacciatore |
| Anderlini | Calazza |
| Angelini | Calasso |
| Angelino | Calvaresi |
| Antonini | Calvetti |
| Antoniozzi | Camangi |
| Ariosto | Canestrari |
| Armani | Caprara |
| Armaroli | Carra |
| Averardi | Cassiani |
| Avolio | Castellucci |
| Azzaro | Cattaneo Petrini |
| Badaloni Maria | Giannina |
| Balconi Marcella | Cattani |
| Baldani Guerra | Cavallari |
| Baldini | Cavallaro Francesco |
| Barca | Cavallaro Nicola |
| Bardini | Ceccherini |
| Baroni | Ceruti Carlo |
| Bártole | Cervone |
| Bassi | Chiaromonte |
| Bastianelli | Cianca |
| Belci | Coccia |
| Belotti | Cocco Maria |
| Bensi | Colasanto |
| Beragnoli | Colleoni |
| Berlingúer Mario | Colleselli |
| Bernetic Maria | Colombo Renato |
| Bertè | Conci Elisabetta |
| Bertinelli | Coghi |
| Bertoldi | Corona Giacomo |
| Biaggi Nullo | Corrao |
| Biagini | Crocco |
| Biagioni | Curti Aurelio |
| Bianchi Fortunato | Curti Ivano |
| Bianchi Gerardo | Dagnino |
| Biasutti | Dal Canton Maria Pia |
| Bima | D'Alessio |
| Bisantis | D'Arezzo |
| Bo | Dárida |
| Boldrini | De Florio |
| Bonaiti | Degan Costante |
| Borghini | Del Castillo |
| Borra | De Leonardis |
| Borsari | Della Briotta |
| Bosisio | Dell'Andro |
| Bottari | De Maria |
| Brandi | De Martino |
| Breganze | De Marzi |
| Bressani | De Meo |
| Brighenti | De Mita |
| Brodolini | De Pascális |
| Brusasca | De Pasquale |
| Buffone | De Polzer |

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 SETTEMBRE 1964

| | |
|-----------------|-----------|
| Martino Edoardo | Scarascia |
| Mattarella | Secreto |
| Natali | Sinesio |
| Palazzolo | Stella |
| Pedini | Viale |
| Russo Spena | |

(concesso nelle sedute odierne):

| | |
|--------------------|-----------------|
| Arnalo | Lattanzio |
| Bontade Margherita | Mancini Antonio |
| Bovetti | Romanato |
| Gioia | |

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Riccardo, sostitutivo dell'intero primo comma:

« Al fine di conseguire più equilibrati rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura, attraverso la modificazione di forme contrattuali non adeguate alle esigenze di armonico sviluppo della economia agricola del paese, si applicano ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria ed ai contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici le disposizioni della presente legge ».

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento Bonea volto a sostituire il primo comma col seguente:

« I contratti di mezzadria e di colonia parziaria sono disciplinati, oltre che dalla legge 11 luglio 1952, n. 765 e dalla legge 28 marzo 1957, n. 244, ed oltre che dalle norme del codice civile, in quanto compatibili, dalla presente legge ».

LEOPARDI DITTAIUTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPARDI DITTAIUTI. Desidero richiamare nuovamente l'attenzione della Camera sul significato di questo nostro emendamento, che tende a sopprimere nel testo del disegno di legge una premessa che, a nostro avviso, non soltanto non è esatta nella sostanza, ma offre il fianco a fondate critiche anche dal punto di vista della tecnica giuridica. Una legge deve essere la più chiara e semplice possibile, anche per rendere facile l'interpretazione da parte di chi dovrà applicarla in sede giudiziaria. Con tale esigenza contrastano le enunciazioni iniziali del testo al nostro esame che fanno riferimento alle finalità che il legislatore si propone, finalità che solitamente vengono invece desunte non dal te-

sto del provvedimento, ma dai documenti che lo accompagnano e in particolare degli *Atti parlamentari*.

L'approvazione dell'articolo 1 nel testo propostoci dalla Commissione creerebbe notevoli difficoltà interpretative che, per quanto sta in noi, vogliamo cercare di evitare, appunto con l'emendamento presentato. Al quale emendamento il gruppo liberale darà pertanto voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonea, dianzi letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento Alesi, tendente ad aggiungere, al primo comma, prima riga, dopo le parole: « più equi », le altre: « e razionali ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Alesi, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « attraverso il superamento e la modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo », con le altre: « attraverso l'adeguamento di alcune norme contrattuali in armonia con lo sviluppo ».

(Non è approvato).

Onorevole Nives Gessi, mantiene il suo emendamento?

GESSI NIVES. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gessi Nives, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « di mezzadria, di colonia parziaria, ed ai contratti atipici di concessione dei fondi rustici », con l'altra: « agrari ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bonea, sostitutivo dell'intero secondo comma:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano quando i rapporti di mezzadria o di colonia siano regolati da contratti collettivi che contemplino una normativa più favorevole al mezzadro o al colono. I miglioramenti che siano stati concessi ai mezzadri o ai coloni mediante contratti collettivi, sotto qualsiasi forma siano stati corrisposti durante il precedente triennio dalla entrata in vigore della presente legge, assorbono gli au-

menti sulle quote di riparto previste dagli articoli 4, 9 e 10 della presente legge ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti, sostitutivo dell'intero secondo comma:

« Le disposizioni della predetta legge sono inderogabili ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Riccardo, tendente ad aggiungere dopo il secondo comma i seguenti:

« La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui al mezzadro o al colono sia stato concesso un trattamento più favorevole da un contratto individuale di mezzadria o di colonia.

In caso di controversia tra le parti interessate sul trattamento più favorevole ai mezzadri o ai coloni, prima di adire le autorità giudiziarie, le parti devono esperire tentativo di amichevole conciliazione tramite l'ispettato provinciale dell'agricoltura ».

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento Leopardi Dittaiuti, soppressivo del terzo comma.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Il succedersi incalzante delle votazioni sugli emendamenti che riguardano anche aspetti particolari di questo articolo 1 del disegno di legge (che, per altro, non è neppure l'articolo più importante) forse avrà fatto sfuggire ai colleghi che respingere taluni di essi significa andare incontro a vere incongruenze. Respingere, ad esempio, l'emendamento Alesi inteso a specificare che i rapporti sociali debbano essere, oltre che equi, anche razionali, significa quasi voler dare una patente di irrazionalità a questa legge.

Con il nostro emendamento soppressivo del terzo comma tendiamo ad eliminare una vera e propria incongruenza dell'articolo 1, direi quasi una superfluità.

Nel terzo comma si stabilisce che siano fatte salve le norme più favorevoli per il mezzadro o per il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali. È questo uno di quei

principi generali che sono recepiti nel nostro diritto: specificarlo qui è veramente un fuor d'opera. Non si aggiunge nulla, infatti, a concetti che sono già chiari.

Noi riteniamo che, facendo un mero riferimento ai principi generali recepiti nelle « preleggi » del codice civile e senza la precisazione finale contenuta in questo articolo, semplificheremmo enormemente il compito di chi dovrà applicare la legge.

Questi sono i motivi che ci hanno spinto a presentare l'emendamento soppressivo del terzo comma, emendamento che raccomandiamo alla approvazione dei colleghi.

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Desidero ribadire un concetto che già altra volta ebbi occasione di formulare, allorché in sede di discussione generale parlai delle complicazioni e delle difficoltà che sarebbero sorte dall'interpretazione di questa norma.

Stamane poi, quando ho illustrato l'emendamento Sponziello sostitutivo dell'articolo 1, ho accennato alle difficoltà che deriveranno dall'espressione « le norme » contenuta nell'ultimo comma dell'articolo in esame, e ho fatto presente che sarebbe stato molto più opportuno sostituire, alle parole « le norme », le altre « consuetudini ed usi ».

Purtroppo il nostro emendamento è stato respinto, quindi non posso più insistere su quella dizione, che sarebbe stata molto più organica e razionale di quanto non appaia l'attuale formulazione dell'articolo 1. Allora, quale rimedio vi è, dal punto di vista della tecnica parlamentare, se non quello di chiedere la soppressione di questo comma? Del resto, come ha anche accennato l'onorevole Bignardi, esso potrebbe dar luogo a complicazioni giuridiche.

Il testo recita: « Sono fatte salve altresì le norme più favorevoli per il mezzadro od il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali ». Ma tutto questo rientra nei principi generali del diritto. Nelle preleggi del codice civile è stabilito che la consuetudine deve essere rispettata. Soltanto la consuetudine *contra legem* non è rispettata e non può mai formare oggetto di tutela giuridica; ma la consuetudine *secundum legem* è tutelata dalle norme generali di diritto. Perciò non si vede la ragione per cui si debba qui approvare una norma speciale, dal momento che vi è una norma generale contenuta nel codice civile, e contenuta proprio nelle cosiddette « preleggi », cioè nelle disposizioni sulla legge in generale.

Non soltanto, ma oltre alla parola « consuetudini » si aggiunge la parola « usi ». Noi sappiamo che gli usi (e riteniamo che l'aggettivo « locali » si riferisca sia alle consuetudini sia agli usi) sono vari in Italia, soprattutto in agricoltura. Non si può da un lato disciplinare la materia con un criterio di uniformità, e dall'altro consentire la varietà soltanto per gli usi e le consuetudini. Sarebbe una perfetta ingiustizia.

Praticamente, qui abbiamo un disegno di legge in cui da un lato si stabilisce: sopprimiamo i contratti atipici e qualsiasi altra difformità in campo agricolo; dall'altro lato si afferma: salviamo le consuetudini e gli usi locali, se sono favorevoli ai mezzadri. Qui vi è una contraddizione permanente.

A me sembra che sia molto più opportuno sopprimere l'intero terzo comma. Così facendo eviteremmo l'antinomia tra la soppressione dei contratti atipici ed il mantenimento delle consuetudini e degli usi locali e, nello stesso tempo, non derogheremmo alle norme generali di diritto, perché è chiaro che, quando una legge non provvede in una determinata materia, soccorrono i principi generali di diritto e soprattutto le norme del codice civile. In questo modo, saremmo in pace con il diritto e con la nostra coscienza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti, soppressivo del terzo comma.

(Non è approvato).

Onorevole Avolio, mantiene il suo emendamento?

AVOLIO. Lo ritiro, signor Presidente. Desidero, tuttavia, spiegarne le ragioni.

In primo luogo, osservo che le considerazioni che ho svolto per illustrare i motivi che ci avevano indotto a presentare questo emendamento aggiuntivo sono da considerarsi valide anche dopo le parole pronunciate dall'onorevole relatore per la maggioranza, al quale si è associato il ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Se non insistiamo sull'emendamento è solo per non creare un precedente che possa essere invocato contro il concetto che ha ispirato per l'appunto l'elaborazione del nostro emendamento. Qualora, infatti, noi chiedessimo la votazione di questo emendamento ed esso fosse respinto, verremmo a creare un fatto rilevante che sarebbe senz'altro invocato domani da coloro i quali sono contrari ad ogni miglioramento delle condizioni dei contadini.

A chiarimento di ciò, osservo all'onorevole relatore per la maggioranza che non è affatto

pacifico che le leggi emanate dalle regioni a statuto speciale abbiano valore anche quando intervenga, successivamente, sulla stessa materia una legge generale dello Stato.

In proposito avevo precedentemente citato (evidentemente, l'onorevole relatore per la maggioranza non vi ha fatto soverchia attenzione) proprio l'articolo di una legge approvata nei mesi scorsi dall'assemblea regionale siciliana, esattamente la legge del 16 marzo 1964, n. 4, concernente la ripartizione dei prodotti agricoli. Nell'articolo 1 di detta legge si statuisce che « fino a quando non sarà emanata una legge di riforma dei contratti agrari », valgono le norme di carattere particolare, stabilite per la Sicilia.

Ora, quando entrerà in vigore il provvedimento di cui ci stiamo occupando, che è una legge organica riguardante la materia dei contratti agrari, è chiaro che quella legge regionale non avrà più valore, perché ciò è specificatamente affermato nell'articolo 1 di essa.

Convengo con il relatore per la maggioranza e so benissimo che le regioni a statuto speciale hanno potestà legislativa primaria in materia agraria: ma esistono anche casi, come quello che ho prospettato, di autolimitazione da parte delle stesse assemblee regionali.

Pertanto, se noi insistessimo per la votazione del nostro emendamento, verremmo a determinare un fatto che sarebbe in contrasto — per colpa della maggioranza — con quello che è invece il nostro pensiero. Per queste considerazioni, accettando la manifestazione di volontà espressa dalla maggioranza attraverso le parole del relatore e chiedendo, esplicitamente, di conoscere in proposito anche il pensiero del Governo, non insistiamo per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Gli onorevoli Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Riccardo Ferrari, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Emilio Pucci, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi 1-bis e 1-ter:

« I contratti agrari di mezzadria e di colonia parziaria hanno una durata minima non

inferiore a quattro anni per la mezzadria e a due anni per la colonia.

I contratti agrari di cui al comma precedente si rinnovano alla scadenza per la medesima durata e alle medesime condizioni, qualora non sia stata data disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza per il contratto di mezzadria, e almeno quattro mesi prima della scadenza per il contratto di colonia »;

« Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia di proroga dei contratti di mezzadria e colonia parziaria, nonché degli altri contratti previsti dalle leggi 11 luglio 1962, n. 765, e 28 marzo 1957, n. 244.

I contratti in corso avranno scadenza al termine dell'annata agraria 1965-66 ».

L'onorevole Bignardi ha facoltà di illustrarli.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, per una ragione d'ordine logico io proporrei di far precedere l'illustrazione dell'articolo 1-ter, che sarà svolto dal collega Riccardo Ferrari, a quella dell'articolo 1-bis, che farò io stesso. L'articolo 1-ter riguarda infatti la cessazione della proroga legale, mentre l'articolo 1-bis riguarda la durata e la disdetta dei contratti.

PRESIDENTE. D'accordo. L'onorevole Riccardo Ferrari ha facoltà di illustrare l'articolo aggiuntivo 1-ter.

FERRARI RICCARDO. È indubbio che di tutte le norme legislative che regolavano fino ad oggi i contratti agrari la più deleteria, la più nociva, la più ingiusta e la più demagogica era certamente quella che dapprima sanciva la proroga di anno in anno dei contratti agrari e che poi è stata trasformata nel blocco continuativo dei contratti stessi. Guarda caso, proprio mentre si ritiene che questa norma sia stata la più nociva per i contratti di mezzadria e di colonia parziaria, ciò nonostante essa viene mantenuta in vita anche in questo provvedimento. Questo sta a significare che a consigliare i proponenti del presente disegno di legge non è stato il desiderio di adeguare la mezzadria alle situazioni attuali, ma quello di raggiungere un fine di natura politica: la soppressione dell'istituto della mezzadria.

Abbiamo sentito dire da più parti che la mezzadria non è più adeguata alla realtà del momento, che è un contratto che pecca di immobilismo. È facile rispondere che questo contratto è immobile in quanto con le anacronistiche leggi di blocco lo si tiene legato e nell'impossibilità di evolversi. L'immobilismo che si lamenta è stato voluto da chi ha

favorito il blocco della mezzadria e della colonia parziaria. Nonostante questo blocco infausto, è doveroso riconoscere che molto è stato fatto per adeguare questi contratti alle attuali situazioni; vedi ad esempio l'ampliamento dei poteri mezzadrili per metterli in condizione di sopportare economicamente la meccanizzazione delle aziende.

Abbiamo sempre sostenuto che la mezzadria ha bisogno di un suo *habitat* particolare, di un podere cioè adatto alla famiglia e di una famiglia adatta al podere. Ma mentre il podere è sempre uguale, la famiglia si modifica continuamente; è quindi necessario che nella mezzadria sia consentita una notevole mobilità, senza la quale questo contratto non è in condizioni di evolversi né di camminare con i tempi.

Confidiamo pertanto che la Camera vorrà dare voto favorevole al nostro articolo aggiuntivo, anche perché ci sembra sommamente iniquo che la risoluzione del contratto sia ad esclusivo arbitrio di una sola delle parti contraenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Bignardi ha facoltà di illustrare l'articolo aggiuntivo 1-bis.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Non credo di dover aggiungere altre considerazioni a quanto molto chiaramente ha detto il collega Ferrari sull'opportunità di addivenire ad uno sblocco contrattuale dopo il lungo periodo di proroga, che ha influito in maniera sfavorevole rispetto all'evolversi della mezzadria nel nostro paese.

E' da chiedersi, quando sia recepito questo sblocco, quale dovrà essere la durata del contratto mezzadrile. Per vero il problema della durata, se logicamente consegue al problema dello sblocco contrattuale, può porsi anche in maniera autonoma. Questo mi affretto a precisare perché una eventuale reiezione di uno dei nostri articoli aggiuntivi non sia considerata preclusiva alla votazione dell'altro. Il problema della durata del ciclo contrattuale mezzadrile potrebbe anche porsi pur mantenendo il blocco contrattuale, con altri effetti: all'effetto, per esempio, del verificarsi delle ipotesi di giusta causa (come del resto era stabilito nel progetto che venne concordato tra democristiani, liberali e socialdemocratici nel corso della seconda legislatura, quando su questo problema pareva si potesse addivenire ad una certa sistemazione legislativa). Quindi un problema, concludendo su questo punto, logicamente susseguente a quello della proroga, che però si pone in maniera autonoma e che resta vivo, qualunque sia la sorte dell'articolo 1-ter.

Il termine temporale che noi liberali indichiamo col nostro emendamento è di quattro anni di durata per la mezzadria e di due per la colonia parziaria. Seguono poi alcune norme circa il rinnovo alla scadenza dei contratti e per la comunicazione delle disdette da parte del concedente o del mezzadro o del colono parziario che intendano dare disdetta per fine contratto.

Perché abbiamo posto termini di quattro e due anni? Intanto, in analogia con le legislazioni straniere: il termine di quattro anni è recepito, per esempio, nella legislazione francese. La tecnica è inoltre largamente favorevole ad un termine di questo tipo: si calcola che una durata contrattuale di quattro anni coincida con il tipo di rotazione prevalente e possa evitare quelle forme di coltura di rapina che vengono praticate in rapporto ad un breve ciclo contrattuale.

Perché quattro anni per la mezzadria classica e due soli per la colonia parziaria? Appunto perché quest'ultima configura un sistema meno complesso di colture. Intanto, mentre la mezzadria classica si applica ad un appezzamento di terreno che non ha le caratteristiche che l'avrebbero fatto definire da un georgico romano *fundus instructus* nel pieno significato del termine. Per di più il contratto di colonia parziaria si applica di solito in zone dove vi è un sistema rotativo assai meno complesso, e dove un ciclo rotativo biennale può essere ritenuto sufficiente per la durata contrattuale.

In complesso, noi riteniamo che un sistema di questo genere possa portare notevoli vantaggi ed eliminare molti inconvenienti. Non mancherò di ricordare a questo proposito che di tale opinione si dimostrò il nostro maestro Luigi Einaudi, in uno degli ultimi articoli che scrisse con la sua solita penna lucida e con il suo ingegno acuto e mirabile. Ricordo questo « fondo » di prima pagina del *Corriere della sera*: « Superata la mezzadria? Ammazziamola! ». In tale articolo Luigi Einaudi ragionava sui termini del problema mezzadrile; e ad un certo momento, concludendo le argomentazioni contenute nella prima parte dello scritto, diceva che la vera soluzione del problema mezzadrile era quella di ridare mobilità al contratto mezzadrile e nello stesso tempo di tenere equamente conto degli interessi della controparte, cioè del colono, dando allo stesso contratto un congruo periodo di durata.

Per altro devo dichiarare che, se abbiamo indicato questo unico periodo di durata, che ci sembra, come dicevo, il più equo e razio-

nale, non abbiamo difficoltà a discutere con i colleghi degli altri gruppi eventuali cicli di durata diversi, in quanto riteniamo che possa essere presa in considerazione anche una durata di tre o cinque anni, pur richiamando logicamente l'attenzione della Camera sulla congruità del termine da noi indicato. In altre parole: se vi fossero posizioni che coincidessero con le nostre differendo esclusivamente sul termine che sia per essere previsto, potremmo far confluire il nostro voto su queste posizioni e sugli eventuali emendamenti al nostro emendamento che si concretassero in tal senso.

Non credo di dover aggiungere altri chiarimenti. Forse qualcuno potrebbe chiederci come mai il termine delle disdette sia previsto nel nostro articolo aggiuntivo in diverso modo per la mezzadria classica (anticipo di sei mesi sulla scadenza contrattuale) e per la colonia parziaria (anticipo di soli quattro mesi). Ma chi facesse questa obiezione non avrebbe evidentemente presente che il regime consuetudinario è per una disdetta anticipata nel tempo nel caso della mezzadria classica, e per una disdetta più ravvicinata alla scadenza contrattuale nel caso della colonia parziaria. Quindi non abbiamo fatto altro che assumere nel secondo comma del nostro articolo aggiuntivo una situazione consuetudinaria in atto pressoché in tutte le zone del nostro paese.

Di conseguenza una eventuale osservazione a questo riguardo sarebbe fuor di luogo. Ho voluto comunque rispondere anticipatamente, per non dover poi riprendere la parola nel caso che un'osservazione di questo genere sia per essere fatta dai banchi della maggioranza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi 1-bis e 1-ter?

COLOMBO RENATO, *Relatore per la maggioranza*. Con l'articolo 1-ter si vorrebbe introdurre da parte dei colleghi liberali il criterio della disdetta per tutti i contratti agrari: e non solo per quelli contemplati in questo disegno di legge, ma anche per altri contratti che qui non sono contemplati. In sostanza, i colleghi liberali chiedono l'abolizione del blocco; e, con l'articolo 1-bis, la determinazione di una durata prefissata per i contratti.

Ora, vi sono due considerazioni da fare, a mio avviso. La prima è che il disegno di legge in discussione in uno degli articoli finali prevede appunto il blocco, e quindi la non possibilità di disdetta. Perciò, se dovesse venire approvato questo articolo aggiuntivo 1-ter, verremmo a trovarci nella condizione di non poter approvare il successivo articolo 14. D'altra parte, non mi sembrerebbe nemmeno giusto introdurre questa grossa novità nella no-

stra situazione economica e sociale quando, in verità, la Camera — sia prima nei lavori di Commissione, sia dopo in quelli di Assemblea — si è occupata della riforma dei contratti associativi, ma non si è affatto occupata del problema della disdetta.

La seconda considerazione (che riguarda più specificatamente i contratti ora in discussione) è che se dovessimo accettare i due articoli aggiuntivi proposti dai colleghi del gruppo liberale verremmo a rendere inutile ed inoperante il disegno di legge che stiamo per approvare. Perché allora si che ci troveremo in una situazione assai strana: da un lato stiamo per abolire, con l'articolo 3, i contratti di mezzadria; e dall'altro daremo ai proprietari la possibilità di disdettare i mezzadri, obbligando questi ultimi ad accettare non già contratti di affitto (non parliamo del criterio della prelazione, che riguarda un altro disegno di legge in discussione davanti al Senato), ma contratti di colonia parziaria, cosa che non risponde alle finalità della legge.

Per questo ordine di considerazioni, la maggioranza della Commissione esprime parere contrario agli articoli 1-bis e 1-ter.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bignardi, mantiene i suoi articoli aggiuntivi, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

SPONZIELLO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO, *Relatore di minoranza*. Che l'onorevole relatore per la maggioranza dovesse concludere così come ha concluso, è coerente con l'impostazione data a tutto il problema: ed era ovvio, né noi potevamo pensare il contrario. Però è anche coerente da parte di chi si oppone a tutto il disegno di legge (e in particolare all'abolizione della mezzadria) sostenere questi articoli aggiuntivi, non solo perché sono coerenti con la nostra opposizione, ma perché mi pare di cogliere il loro vero spirito.

In sostanza, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che un senso di sfiducia serpeggia in tutto il paese, sia nel mondo del lavoro, sia nel mondo imprenditoriale. Non vi è dubbio che vi sia questo senso di sfiducia; e da parte di tutti (operatori economici, proprietari, concedenti, imprenditori, comunque lavoratori in

genere) si invoca una certa fiducia nell'azione del Governo.

Ora, questa sfiducia o richiesta di fiducia sono entrambe collegate a che cosa? (ecco, mi pare di cogliere il vero spirito di questi articoli aggiuntivi). Sono collegate ad una certezza del diritto che manca in Italia.

Mi pare che entrambi gli articoli aggiuntivi, così come sono stati formulati e sostenuti dal gruppo liberale, sostanzialmente invocino dal Governo, dalla classe dirigente politica italiana di dare la certezza del diritto all'imprenditore, al proprietario, all'operatore economico, al lavoratore in genere.

Ma come pretendete di riacquistare la fiducia? Come pretendete che sui campi affluiscano i capitali? Come pretendete di risolvere il dramma dell'agricoltura italiana, che non è tanto di massima occupazione quanto di maggiore produttività, quando non assicurate la certezza del diritto, che può scaturire proprio dalla emanazione di norme che siano intese a assicurare quel tale imprenditore, quel tale operatore, quel tale proprietario, quel tale concedente, il quale, nel piano economico che vuol farsi circa gli sviluppi di una certa azione economica ed il conseguimento di determinati fini produttivistici, fa affluire i suoi capitali? Quel concedente o proprietario od imprenditore od operatore assume intanto mano d'opera e concorre in tal modo alla ricchezza nazionale, in quanto ha a sua volta la garanzia, la certezza di un diritto e sa che può fare un determinato piano biennale, triennale o quinquennale, e può azzardare le sue previsioni. Queste potranno anche dimostrarsi poi errate; ma sono pur necessarie, perché vengono fatte in funzione anche di una utilità in ordine all'economia nazionale.

Come potete dunque pensare che quel proprietario o quell'imprenditore possa egualmente operare ed investire quei determinati capitali, quando voi gli togliete la certezza del diritto? Come potete pensare che egli possa egualmente dare l'apporto delle sue capacità, dei suoi beni?

Questo dunque mi pare il vero, sostanziale aspetto — se ho ben compreso — dei due articoli aggiuntivi presentati dai colleghi liberali. Ed è per questo che ritengo di poterli fare nostri.

Noi siamo coerenti con noi stessi. Ci siamo battuti contro questo disegno di legge, ed in particolare contro il principio, per il quale vi state battendo, dell'abolizione della mezzadria: giacché effettivamente dovremmo dare una sistemica a tutta la materia, dovremmo cioè non già abolire questo istituto della mezzadria, ma rimodernarlo ed adeguarlo ai tempi, così

come d'altronde voi stessi volevate fare quando in un recente dibattito, nel 1963, inserivate nel progetto per i nuovi codici l'istituto della mezzadria, apportandovi soltanto delle modifiche.

Approvando questi articoli aggiuntivi, da parte della Camera non si appagherebbero dunque soltanto posizioni di gruppo, ma si terrebbe conto della reale condizione dell'economia nazionale e si agirebbe in favore di questa.

LEOPARDI DITTAIUTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPARDI DITTAIUTI. Poche parole per giustificare il voto del gruppo liberale favorevole all'articolo aggiuntivo 1-ter.

L'argomento che tratta l'articolo aggiuntivo presentato dal nostro gruppo è della massima importanza. E' un argomento che da anni si discute e viene trattato in molte sedi; e che da anni, possiamo dire, intralcia la vita e lo sviluppo di tante zone mezzadrili d'Italia.

Quando, come e perché nacque, onorevoli colleghi, il blocco delle disdette, che l'articolo aggiuntivo da noi presentato tende ad abolire? Nacque in un tristissimo periodo della nostra storia nazionale, nel periodo bellico, quando si desiderava assicurare lavoro alle famiglie di coloro che combattevano per la patria sacrificando gli anni più belli della propria vita. Successivamente il blocco delle disdette nato in quel triste periodo fu confermato.

Quando, come e perché esso fu confermato successivamente al periodo bellico? Fu confermato perché nel periodo postbellico tutti ricordiamo come la nostra patria fosse afflitta da una delle piaghe peggiori che possano capitare ad un popolo: la piaga della disoccupazione. Ricordiamo l'Italia del dopoguerra, l'Italia del 1945, del 1946, del 1947 e anche del 1948; ricordiamo quando gli italiani che tornavano da una guerra dolorosamente perduta non trovavano possibilità di lavoro.

Ovviamente, il problema di carattere sociale fu risolto con la conferma del blocco delle disdette, nato nel periodo bellico. Esso gravò enormemente sull'economia agricola mezzadrile, impose gravi sacrifici ai concedenti, che furono compiuti con uno spirito di solidarietà encomiabile, nell'interesse del paese.

Fortunate vicende della vita nazionale portarono successivamente a tempi migliori: sollecitamente la disoccupazione diminuì fino a scomparire; il lavoro fu assicurato a tutti. Il problema che giustificava il blocco delle disdette — e quindi l'onere, che i concedenti si erano assunti, di assorbire la maggior quan-

tità di manodopera possibile, per evitare la piaga della disoccupazione — era venuto meno.

Ma, nonostante tutto, pur essendo venuti meno gli scopi principali, anzi gli unici, gli scopi umani e sociali che avevano ispirato la norma del blocco delle disdette, esso rimase ugualmente in vigore; e vi rimase per tutt'altri motivi, per motivi politici, per motivi demagogici e — diciamo pure — per motivi elettoralistici. L'agricoltura italiana, la mezzadria in particolare, i concedenti, furono chiamati e dovettero sacrificarsi, non più per le nobili ragioni del periodo fra il 1940 e il 1950, ma per motivi ben più banali: per quei motivi politici ai quali ho fatto cenno.

Il blocco delle disdette ha nociuto enormemente alla produzione e allo sviluppo delle zone in cui esso operava; ma ha nociuto enormemente anche ai mezzadri, i quali attraverso il blocco delle disdette non ebbero più la possibilità di mutare podere, di scegliere il fondo più adatto alle proprie esigenze, alle proprie aspirazioni e alle capacità lavorative della propria famiglia colonica, mutate nel tempo se non altro per ragioni fisiologiche. Spesso il blocco delle disdette ha perpetuato la permanenza sul podere d'una famiglia mezzadrile insufficiente, impedendo l'ingresso di altre famiglie che magari nel frattempo si erano ampliate e avrebbero potuto coltivare un podere più ampio.

Ora io mi domando: il disegno di legge, che comprende la norma che perpetua il blocco delle disdette e contro la quale è rivolto l'articolo 1-ter sul quale sto motivando il mio voto, vuole abolire la mezzadria o vuole perpetuarla? E' una domanda esplicita che le rivolgo, signor ministro. Ella vuole superare e abolire la mezzadria, o vuole renderla perpetua?

La risposta ella me la dà con le norme del disegno di legge. Ella vuole abolire la mezzadria migliore, attraverso il blocco delle disdette e attraverso quell'altra norma di cui abbiamo parlato stamane e che tende a punire gli imprenditori migliori a tutto vantaggio degli imprenditori peggiori; e vuole invece perpetuare la mezzadria peggiore.

Vi è indubbiamente una mezzadria in crisi, in condizioni di difficoltà, così come indubbiamente vi sono dei concedenti che sono migliori di altri. Vi sono buoni mezzadri e vi sono cattivi mezzadri, vi sono buoni concedenti e vi sono cattivi concedenti. Ma mi sembra che l'articolo di cui sto parlando tenda proprio ad abolire questa sperequazione e questa ingiustizia palese: un'ingiustizia secondo la quale i concedenti migliori saranno

puniti e i peggiori premiati, la mezzadria migliore abolita e la peggiore perpetuata.

Sono queste le ragioni che hanno ispirato il nostro articolo aggiuntivo. Esso si pone fini veramente di avanguardia, e non per superare la mezzadria, ma per adeguarla alle nuove esigenze dell'agricoltura italiana.

BONEA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Vorrei illustrare le ragioni per le quali il gruppo liberale voterà a favore dell'articolo aggiuntivo 1-bis testè illustrato dall'onorevole Bignardi.

L'intervento dell'onorevole Leopardi Dittaiuti per l'altro articolo aggiuntivo mi esime dal parlare dell'immediato dopoguerra. L'articolo che noi voteremo si riferisce al domani dell'agricoltura. In vista di ciò, noi consideriamo valide le giustificazioni portate dall'onorevole Bignardi; né l'illustrazione sui pretesi aspetti negativi dei due articoli aggiuntivi fatta dal relatore per la maggioranza ci può convincere del contrario.

L'onorevole Bignardi, con il suo piglio giovanile e la sua *verve* umoristica, che rende piacevole perfino l'arida materia che stiamo trattando, ha parlato dell'agricoltura di domani quale noi la vorremmo vedere: che non è l'agricoltura che dovremo vedere se questa legge, come sembra, sarà approvata.

La legge sarà approvata per sancire definitivamente la morte del contratto più positivo che in agricoltura l'associazione fra capitale e lavoro abbia creato. Lasciamo stare se il contratto sia arcaico o sorpassato. I nostri interventi hanno dimostrato il contrario. Noi vogliamo dunque vedere un'agricoltura diversa da quella che questa legge ci farà vedere.

Si abolisce la mezzadria, perché la si considera un contratto arcaico e superato; ma la si perpetua attraverso il blocco dei contratti esistenti. Noi vogliamo invece considerare la mezzadria come un elemento tuttora valido, e con essa, ammodernare le forme associative in agricoltura.

I nostri due articoli aggiuntivi, tenendo conto della mutazione dei tempi e delle istanze sociali, modificano i termini del contratto: e li modificano non nel senso previsto dalla legge, per cui la mezzadria debba essere considerata ormai superata, ma nel senso di considerarla come un contratto valido, e perciò da sottoporre a norme di legge che non la rendano un contratto abnorme per effetto di interventi governativi.

Il blocco è come un grosso colletto stretto intorno al collo dell'agricoltura, che il sudore

dei contadini e dei concedenti non è riuscito ad ammorbidente; non un colletto inamidato, dunque, ma un collare di ferro che ha soffocato l'agricoltura italiana. In questo modo si è danneggiata, con coloro che nelle campagne lavorano e investono i propri capitali, tutta l'economia nazionale.

E' ben vero che il reddito agricolo, almeno per quanto riguarda quello prodotto nei poderi a mezzadria, è piccola parte del reddito globale nazionale; ma è certo che proprio le carenze settoriali della produzione agricola hanno determinato in gran parte quello squilibrio della bilancia commerciale e dei pagamenti che tante preoccupazioni ha suscitato e suscita in tutti gli uomini responsabili di governo. Il ministro Mattarella domenica scorsa, nel corso di una trasmissione televisiva, ha annunciato — per la verità — che la bilancia dei pagamenti ha raggiunto il pareggio, grazie anche alle aumentate esportazioni di calzature. Sono rimasto non poco meravigliato per questo « miracolo di san Martino » del ministro Mattarella, che evidentemente possiede doti taumaturgiche, al punto da far scomparire in poco tempo i 750 miliardi di *deficit* della nostra bilancia commerciale. Data l'importanza della notizia, sarebbe però necessario che essa fosse autorevolmente confermata o smentita; e, se smentita, la televisione dovrebbe farne oggetto di immediata rettifica. (*Commenti*). Se la notizia risulterà confermata, è inutile dire che ne sarò assai lieto.

Comunque, non è con questa legge che si tutelano gli interessi dell'agricoltura, che a tutti noi stanno a cuore; non è con questo provvedimento che si contribuirà a mettere la nostra agricoltura in condizione di offrire al mercato interno i prodotti che negli ultimi tempi siamo stati costretti ad importare.

Ad impedire l'auspicato sviluppo della nostra agricoltura ha contribuito indubbiamente, assai più dell'istituto della mezzadria che oggi si vuol combattere, l'insorgere nelle campagne di quelle lotte sindacali e politiche, rammentate durante la terza legislatura con la proposta di legge n. 3328. Sta in queste agitazioni e nell'errata politica agraria dei passati governi la causa prima dell'attuale difficile situazione; non già nella mezzadria, che oggi dovrebbe essere sacrificata sull'altare dei nuovi indirizzi governativi.

Per queste ragioni il nostro gruppo voterà a favore dell'articolo 1-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-bis Bignardi.

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 SETTEMBRE 1964

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-ter Bignardi.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

PASSONI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari, né ai contratti di soccida con conferimento di pascolo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Avolio e Valori hanno proposto di sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione limitati, questi ultimi, a singole coltivazioni stagionali o intercalari ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CACCIATORE. Mentre nell'articolo 2 si ammette che vi sono contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari, nello stesso tempo si afferma che questi contratti sono sottratti alla tutela delle norme che stiamo per approvare.

Il primo comma del successivo articolo 3 dispone che dalla data di entrata in vigore della legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria. Né questo primo comma né gli articoli successivi vietano il contratto di colonia parziaria; il che significa che i concedenti sono autorizzati a stipulare ancora contratti di quest'ultimo tipo. Non capisco perché i colleghi liberali si affannino tanto per il fatto che la mezzadria sarebbe superata attraverso il divieto di stipulare contratti di tale specie, quando poi si lascia la possibilità ai concedenti di stipulare contratti di colonia parziaria, che sono di gran lunga più esosi di quelli di mezzadria.

La verità è che i concedenti, con questa legge, hanno la possibilità di stipulare nuovi contratti di colonia parziaria.

SPONZIELLO, *Relatore di minoranza*. In realtà possono stipulare anche contratti di mezzadria.

CACCIATORE. Tutto questo è incongruenza e pericoloso. Aggettivi questi che non ho coniato io, ma i colleghi della C.I.S.L. Ecco quanto è stato scritto da un settimanale della C.I.S.L. pochi giorni fa: « Dal punto di vista della nullità dei nuovi patti e della loro giustificazione economica e giuridica, non può

proprio non apparire incongruente e pericoloso il sancire soltanto il divieto della mezzadria e non quello della colonia parziaria. Il solo divieto della mezzadria, infatti, potrebbe deviare la stipulazione dei nuovi patti verso forme meno progredite di impresa fondiaria, anziché favorire l'evoluzione verso forme più moderne quali sono la conduzione diretta e l'affitto. Il divieto anche dei patti di colonia potrebbe invece incentivare il concedente o ad alienare il fondo o a compiere quelle necessarie trasformazioni agrarie atte a rendere il fondo stesso suscettibile di essere condotto ad affitto ».

Ora, cosa dice il nostro emendamento? Esso sostituisce l'articolo 2 ed insieme il primo comma dell'articolo 3. Per i contratti di compartecipazione, è inutile che si voglia fare distinzione tra contratti di compartecipazione e contratti di lavoro, perché voi stessi definite questi tipi di contratti come contratti agrari, proprio nelle norme di questa legge. Però vi dico che è impossibile definirli contratti di lavoro, mancando essi degli elementi essenziali per essere caratterizzati come tali: manca, per esempio, l'elemento della subordinazione, manca l'elemento dell'orario. Pertanto questo resta soltanto un contratto antiquato, esoso, vessatorio.

Mi domando: i colleghi della democrazia cristiana, i colleghi della C.I.S.L., voteranno contro questo emendamento? In tal caso dovrei dire che il loro comportamento rasenta la vigliaccheria; oppure che la destra della democrazia cristiana ha vinto ancora una volta, e che i socialisti hanno accettato questa vittoria. Sono quindi sicuro che almeno una parte dei democristiani ed i socialisti voteranno a favore del mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Riccardo Ferrari, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Emilio Pucci, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari;

b) ai contratti di soccida;

c) ai contratti associativi che abbiano per oggetto la conduzione di impianti specializzati, purché il loro valore superi quello del suolo su cui sorgono e purché il reddito di

lavoro del coltivatore non sia inferiore, tenuto conto dei tempi di lavorazione, al salario sindacale della zona maggiorato del 15 per cento ».

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Per illustrare adeguatamente l'emendamento giova ricordare a noi stessi qual è il contenuto concettuale, qual è il significato dell'articolo 2 del disegno di legge.

Esso riguarda i limiti di applicazione della legge; e vi si stabilisce che le disposizioni della legge medesima non si applicano a determinati tipi di contratti agrari, e precisamente a quelli di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari e ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.

Per la verità, la prima limitazione potrebbe forse apparire fuori luogo, poiché è pacifico che il contratto di compartecipazione, classicamente inteso, è un contratto di lavoro e non associativo; mentre l'ambito di applicazione della legge è tipico dei contratti associativi. Quindi, a mio modo di vedere, la giurisprudenza interpreterà l'articolo 2 nel senso di esonerare dall'ambito di applicazione della legge non solo i contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni, ma tutti i contratti di compartecipazione, perché sono contratti di lavoro subordinato e non associativi.

Le disposizioni della presente legge non si applicano nemmeno ai contratti di soccida con conferimento di pascolo. Non so spiegarmi le ragioni di questa limitazione. Mi pare che dal testo approntato dal ministro fossero esclusi tutti i tipi di contratti di soccida. Successivamente sopravvenne una richiesta del gruppo socialista di limitare l'articolo 2 ai contratti di soccida con conferimento di pascolo; questo avvenne attraverso un emendamento introdotto al Senato.

Per la verità, non so darmi ragione di questo emendamento limitativo approvato al Senato dalla maggioranza di centro-sinistra. Nel caso della soccida si tratta, in realtà, di un reliquato dei vecchi contratti che univano le diverse parti nell'allevamento e nello sfruttamento del bestiame. Vi erano contratti di soccida che miravano ad assicurarsi l'accrescimento di peso, lo sfruttamento del bestiame; e ve ne erano altri, viceversa, miranti ad assicurarsi il bestiame per le forniture di lavoro al fondo, per la produzione di stallatico, per la coltivazione del fondo.

Torneremo, poi, sui lineamenti di questi due contratti, per precisare che ambedue devono essere esclusi dall'ambito di questa legge. Francamente a me pareva più razionale l'originale enunciazione dell'articolo 2, che faceva espressa esclusione di qualsiasi tipo di contratto di soccida.

Come i colleghi sanno, nel caso di questo tipo contrattuale di soccida, il soccidario e il soccidante si uniscono ai sensi dell'articolo 2171 del codice civile per l'ipotesi della soccida semplice, ai sensi dell'articolo 2182 per l'ipotesi della soccida parziaria e ai sensi dell'articolo 2186 nell'ipotesi della soccida con conferimento di pascolo; e sarebbe questa l'unica ipotesi di tipo di soccida della quale è contemplata l'esclusione nell'articolo proposto dalla maggioranza.

Data la situazione congiunturale e la necessità di favorire l'espandersi degli allevamenti zootecnici, è tutt'altro che da scartare l'ipotesi che questo vetusto contratto — che affonda le sue radici nell'epoca comunale ed era stato in gran parte d'Italia e nel centro-nord completamente abbandonato negli ultimi 50 anni — possa ripresentarsi, per un fenomeno di ritorno storico, come si è già verificato per l'enfiteusi, contratto che abbiamo visto riportato nel codice civile vigente. Di qui l'opportunità di non intervenire con norme sfavorevoli nei confronti di questi contratti associativi che si riferiscono agli allevamenti del bestiame.

Il comma terzo del nostro emendamento prevede l'esclusione dall'applicazione delle norme che stiamo discutendo per i contratti associativi peculiari, atipici, che abbiano per oggetto la conduzione di impianti specializzati in determinate condizioni.

Onorevoli colleghi, noi qui entriamo veramente nell'ambito di una situazione di fatto che merita attenzione. Intervenire drasticamente nei riparti in determinate forme di colonia, di compartecipazione, per esempio nel caso dei frutteti che comportano elevatissime spese di impianto, vuol dire intervenire a modificare i piani degli ammortamenti, vuol dire praticamente mettere in condizione l'imprenditore di lasciare andare avanti gli impianti a consumazione e non intervenire più per il loro reintegro, depauperando gravemente il patrimonio agricolo nazionale.

Quindi bisogna intervenire con disposizioni legislative che corrispondano al concetto di equità per questi impianti agricoli specializzati, che comportano minuziosi piani di ammortamento e spesso impegni con banche ed istituti di credito, e pertanto impongono di

rispettare i piani economici che, ad un certo momento, le parti hanno fatto. E, badate, i lavoratori spesso, stipulando contratti di questo tipo, si assicurano remunerazioni che superano la media salariale della zona.

Del resto, per rispondere a possibili obiezioni che potrebbero essere mosse su questo punto, noi esplicitamente dichiariamo nel nostro emendamento di voler escludere l'applicazione delle norme di questa legge soltanto su quei contratti associativi peculiari aventi per oggetto la conduzione di impianti specializzati, nei quali il reddito di lavoro del coltivatore non sia inferiore al salario sindacale della zona maggiorato del 15 per cento e purché il valore degli impianti superi quello del suolo su cui sorgono.

Deve trattarsi, cioè, di contratti che assicurino una remunerazione superiore alla media dei salari della zona. Siamo quindi di fronte a contratti che garantiscono una situazione economica apprezzabile per il lavoratore, per quel lavoratore che dalla vostra legge si vedrebbe minacciato nella continuità del contratto. Questo provvedimento, introducendo patti iniqui e iugulatori, metterebbe infatti l'imprenditore nella condizione di non assicurare il mantenimento e il rinnovamento dei costosi impianti dai quali dipende la retribuzione veramente consistente dei coltivatori associati di zone ortofrutticole specializzate.

Sono questi i motivi che consigliano di adottare l'emendamento che noi abbiamo proposto, sostituendo completamente il testo del disegno di legge governativo, che pone limitazioni assurde ed inaccettabili. Con ciò, badate, onorevoli colleghi, noi finiamo per ripristinare il testo originario che lo stesso Governo aveva intenzione di proporre e che indiscrezioni giornalistiche e fonti ufficiose avevano reso pubblico, ma che successivi ripensamenti dettati da una nuova ondata di demagogia hanno provveduto a peggiorare, rendendolo qual è attualmente.

In sintesi, noi accettiamo una limitazione, in sostanza pedissequa al testo governativo, in ordine ai contratti di compartecipazione; limitazione alla quale saremmo concettualmente contrari, perché riteniamo pacifico, per giurisprudenza che si verrà ad acquisire, che tutti i contratti di compartecipazione saranno esclusi dall'applicazione della legge. Comunque, per non creare ulteriori difficoltà, accettiamo nel nostro emendamento un concetto limitativo del contratto di compartecipazione, quale in sostanza è anche nel testo della maggioranza. Allarghiamo invece rispetto al testo della maggioranza per quanto riguarda il

contratto di soccida. Quanto ai contratti associativi particolari, per i quali raccomandiamo l'esclusione, abbiamo la mente rivolta alle zone di maggiore progresso agricolo del nostro paese, dove l'esclusione da noi proposta opererà solo in quanto il contratto associativo assicuri un premio sui salari esistenti nella zona.

Per queste ragioni di natura economica, sociale e giuridica raccomandiamo ai colleghi che vogliano esaminare questa materia senza prevenzioni l'approvazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Riccardo Ferrari, Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Emilio Pucci, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rapporti di lavoro in agricoltura, qualsiasi denominazione o forma essi abbiano, né ai contratti di soccida di qualsiasi tipo ».

L'onorevole Riccardo Ferrari ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERRARI RICCARDO. Rinuncio a svolgerlo, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bignardi, Riccardo Ferrari, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Emilio Pucci, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sostituire le parole: « non si applicano ai », con le altre: « non hanno effetto per i ».

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEOPARDI DITTAIUTI. Lo mantengo, ma rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

COLOMBO RENATO, *Relatore per la maggioranza*. Sul primo emendamento Cacciatore la Commissione osserva che il divieto di nuovi contratti di mezzadria è materia disciplinata nell'articolo 3; quindi non ci sembra il caso di parlarne già ora. Circa il proposto divieto di nuovi contratti di colonia e compartecipazione non intendo ripetere gli argomenti portati nella relazione scritta a sostegno della

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 SETTEMBRE 1964

nostra tesi di non attuare il divieto anche per questi contratti. Quindi la maggioranza della Commissione è contraria.

Emendamento Bignardi. I punti *a)* e *b)* sono già previsti nel testo della Commissione. Il punto *c)* prescrive di escludere dalla disciplina della legge i contratti associativi che abbiano per oggetto, a determinate condizioni, la conduzione di impianti specializzati. Se si accettasse questo emendamento si verrebbe ad incidere su quella globalità della legge per cui vanno escluse le distinzioni proposte dalla minoranza liberale tra i vari tipi di mezzadria, fra le varie zone del nostro paese.

Pertanto la Commissione è contraria.

L'emendamento Ferrari Riccardo dà una formulazione diversa al contenuto dell'articolo 2, ma a nostro parere meno precisa. La Commissione è quindi contraria.

Anche il primo emendamento Leopardi Dittaiuti ha valore meramente formale. Sarebbe del tutto illogico se per una preoccupazione di questo genere dovessimo ritardare la approvazione della legge.

Al secondo emendamento Leopardi Dittaiuti, inteso a sopprimere le parole « con conferimento di pascolo », la Commissione è contraria ritenendo opportuna, come ebbero a spiegare nella relazione scritta, questa precisazione, e restando inteso che per i contratti di soccida nei tre tipi — semplice, parziaria e con conferimento di pascolo — vale sempre come elemento discriminante il fatto che esista o meno la cessione di fondo rustico. Perché, se la cessione vi è, ci troviamo di fronte ad un tipo di contratto previsto da questa legge (e si vedrà allora se sia un contratto atipico e come tale da doversi ricondurre alla normazione relativa); se la cessione del fondo rustico non vi è, allora si ha un caso non previsto da questa legge, appunto il caso di soccida con conferimento di pascolo. Ecco perché la Commissione ritiene necessaria la precisazione e pertanto si esprime in senso contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Commissione e Governo non hanno accettato alcun emendamento. Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente. Vorrei chiedere anzi la votazione per appello

nominale, perché restasse consacrata la responsabilità dei deputati della democrazia cristiana e del partito socialista italiano, ma risparmio ai colleghi questo affanno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore sostitutivo dell'articolo 2:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione limitati, questi ultimi, a singole coltivazioni stagionali o intercalari ».

(Non è approvato).

Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento sostitutivo dell'articolo 2?

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente. Il gruppo liberale mantiene anche gli altri emendamenti.

LEOPARDI DITTAIUTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPARDI DITTAIUTI. La mia sarà una brevissima dichiarazione di voto per aggiungere poche altre considerazioni a quanto già il collega Bignardi ha detto con la perspicacia e la competenza che gli sono consuete e che tutti ben conosciamo. Il nostro emendamento tende a meglio precisare l'articolo 2 prendendo in esame particolarmente due punti; quello relativo ai contratti di soccida, in relazione ai quali noi desideriamo che sia abolita la specificazione: « con conferimento di pascolo » — di ciò si è già lungamente occupato il collega Bignardi e non ritengo di doverci tornare sopra — e quello relativo ai contratti associativi che abbiano per oggetto la conduzione di impianti specializzati (punto *c)* del nostro emendamento) nei casi in cui tali impianti assicurino al lavoratore un reddito particolarmente elevato, individuato nel 15 per cento in più di quello che si ha nelle altre forme di rapporto di lavoro vigenti nella zona. Specifichiamo che questa maggiorazione del 15 per cento assicura un margine notevole a favore del lavoratore.

Pertanto il nostro emendamento ha un carattere puramente sociale. Una volta tanto anche l'onorevole ministro potrà riconoscere che noi liberali abbiamo guardato innanzi, con una prospettiva ampia. Si tratta di un aspetto particolare, ma sono sicuro che lo stesso onorevole ministro sa in quante zone d'Italia si verifica l'ipotesi da noi prospettata. Abbiamo ampie zone dell'Emilia, della Romagna, le zone classiche a frutteti, nelle quali sono stati investiti sui poderi grandis-

simi capitali e nelle quali sappiamo che il prodotto dà una rendita notevolissima al prestatore d'opera, nel caso specifico al mezzadro. In queste ipotesi noi possiamo assicurare al prestatore d'opera una migliore retribuzione. Vogliamo che questa legge precluda al mezzadro la possibilità di continuare ad esplicare la sua attività con il regime mezzadrile? Con quel regime che gli assicura una retribuzione superiore a quella che potrebbe avere con altri sistemi di conduzione o altri rapporti di lavoro? È evidente, quindi, il fine sociale di questo nostro emendamento, sul quale richiamo l'attenzione di tutti i colleghi; fine sociale che giustifica il voto favorevole che all'emendamento stesso darà il gruppo liberale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bignardi, inteso a sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari;

b) ai contratti di soccida;

c) ai contratti associativi che abbiano per oggetto la conduzione di impianti specializzati, purché il loro valore superi quello del suolo su cui sorgono e purché il reddito di lavoro del coltivatore non sia inferiore, tenuto conto dei tempi di lavorazione, al salario sindacale della zona maggiorato del 15 per cento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Riccardo, inteso a sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rapporti di lavoro in agricoltura, qualsiasi denominazione o forma essi abbiano, né ai contratti di soccida di qualsiasi tipo ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento Leopardi Dittaiuti, inteso a sostituire le parole: « non si applicano ai », con le parole: « non hanno effetto per i ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Leopardi Dittaiuti, inteso a sopprimere le parole: « con conferimento di pascolo ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PASSONI. *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

SULOTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULOTTO. Vorrei attirare la sua cortese attenzione sul fatto che nelle città del triangolo industriale, in modo particolare, in questo momento stanno avvenendo fortissime riduzioni di orario di lavoro ed anche molte richieste di licenziamenti che colpiscono gravemente il tenore di vita della popolazione lavoratrice. Su queste questioni sono state presentate interrogazioni da parte di vari parlamentari delle regioni e delle città interessate, per cui, signor Presidente, mi rivolgo alla sua cortesia affinché ella voglia svolgere un intervento presso il ministro interessato sì che prima della fine della settimana voglia dare una risposta, per lo meno di carattere sommario.

PIGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNI. Sollecito lo svolgimento delle interrogazioni riguardanti la situazione disastrosa in cui è venuta a trovarsi la compagnia di assicurazione « Mediterranea », la cui liquidazione implica la sorte di ben 2 mila dipendenti e mette in pericolo la sorte di ben 12 mila persone che attendono da mesi (qualcuna da anni) il risarcimento dei sinistri.

PRESIDENTE. Interesserò i ministri competenti.

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di mercoledì 9 settembre 1964, alle 10,30 e 16:

1. — Svolgimento della proposta di legge:

SABATINI ed altri: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (1591).

2. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme in materia di contratti agrari (Approvato dal Senato) (1427);

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 SETTEMBRE 1964

e delle proposte di legge:

BIGNARDI ed altri: Disciplina dei contratti di mezzadria e colonia parziaria (1287);

NOVELLA ed altri: Istituzione degli Enti regionali di sviluppo e riforma dei patti agrari (*Urgenza*) (309);

— *Relatori*: Colombo Renato, *per la maggioranza*; Bignardi e Sponziello, *di minoranza*.

3. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 611, concernente la modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut ed altri vini aromatizzati (*Approvato dal Senato*) (1603);

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti (*Approvato dal Senato*) (1604);

Regolamentazione della vendita a rate (*Approvato dal Senato*) (1388);

Modificazioni alle aliquote delle tasse speciali per contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826 (1084);

e della proposta di legge:

ZINCONI: Norma transitoria per i praticanti giornalisti (1196).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori*: Cossiga, *per la maggioranza*; Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

Discussione dei disegni di legge:

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori*: Piccoli, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori*: Baroni, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

Discussione del disegno di legge:

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme relative al riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori, e delega per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile (*Approvato dal Senato*) (1250);

— *Relatore*: Buffone.

La seduta termina alle 20,35.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 SETTEMBRE 1964

**INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZA ANNUNZIATE**

Interrogazioni a risposta scritta.

BARDINI, ALICATA, GUERRINI RODOLFO, TOGNONI E BECCASTRINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se e quali misure intenda adottare in relazione alla situazione determinatasi nella azienda metalmeccanica Tortorelli di Siena.

I titolari di questa azienda, malgrado condizioni favorevoli di mercato, malgrado l'impiego di una manodopera qualificata, malgrado gli interventi anche finanziari di enti e istituti cittadini, hanno portato l'azienda sull'orlo del dissesto.

La chiusura della fabbrica Tortorelli produrrebbe sull'economia senese, già duramente colpita dalla crisi agricola, conseguenze estremamente gravi.

Enti ed istituti senesi, in considerazione dell'importanza che essa riveste per l'economia della città, non hanno risparmiato sforzi e contributi per salvare la fabbrica: essi sollecitano tuttavia il necessario cambiamento di gestione, che può essere attuato attraverso l'intervento del Governo ed il passaggio dell'azienda all'I.R.I.

Gli interroganti sottolineano il fatto che l'azienda di Stato realizzerebbe con il suo intervento il primo contributo a sostegno di attività produttive senesi. (7676)

LUCIFREDI E GHIO. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se corrisponde a verità la notizia che il Comitato interministeriale del credito non ha incluso fra le province che beneficeranno di particolari provvedimenti per l'allargamento del credito edilizio quella di Genova.

Chiedono, altresì, qualora la notizia corrispondesse a verità, se intendano includere anche la provincia di Genova fra quelle oggetto dei citati provvedimenti, al fine di salvaguardare l'industria edilizia genovese, la cui difficile situazione si ripercuote non solo sulle aziende e sui lavoratori del ramo, ma anche su quelli di numerosi altri settori di attività economiche, notoriamente collegate in modo stretto all'andamento del settore edile. (7677)

ISGRÒ. — *Ai Ministri della marina mercantile e dell'interno.* — Per sapere se non intendano intervenire con adeguati provvedimenti, di intesa con la Regione sarda, per risolvere definitivamente i gravi problemi an-

cora aperti a Cabras in Sardegna sulla questione della pesca nelle acque interne.

Si sottolinea l'urgenza di interventi sia per eliminare lo stato di agitazione ed assicurare la stabilità del lavoro alle famiglie dei pescatori, sia per non compromettere gli stessi livelli di produttività della pesca. (7678)

GASCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave disagio che è per derivare agli utenti dell'E.N.E.L. risiedenti nel territorio della direzione di esercizio di Mondovì per effetto della ventilata soppressione della direzione stessa.

Infatti, è in corso il progressivo allontanamento di tutti i dirigenti e degli impiegati tecnici ed amministrativi della direzione; il direttore è stato trasferito dal 1° gennaio e non è più stato sostituito ed anche il vice-direttore non è più stato nominato.

Così pure sono stati trasferiti il capo-tecnico, il capo dell'ufficio verifiche e il capo dell'ufficio amministrativo, nonché gran parte del personale degli uffici stessi; la stessa sorte pare debbano subire le squadre operaie e lo stesso magazzino materiali pare debba essere quanto prima trasferito in altra sede.

Pertanto si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza del grave disagio che sta derivando a tutti gli utenti della vastissima plaga già servita dalla direzione di esercizio di Mondovì per il fatto che la soppressione della direzione stessa porterà fatalmente maggiori difficoltà e lungaggini nell'espletamento delle pratiche e minore efficienza dei servizi.

Si chiede, altresì, di sapere se si sia a conoscenza del disagio che il trasferimento comporta per i dipendenti destinati ad altre sedi, molti dei quali da tempo avevano trovato sistemazione stabile per sé e per la propria famiglia nella città di Mondovì.

Si chiede, infine, di conoscere quali valide ragioni giustifichino la ventilata soppressione della direzione di esercizio di Mondovì, che si tradurrebbe in un ulteriore accentramento di servizi in un settore come quello della distribuzione dell'energia elettrica che richiede invece il massimo decentramento, tanto più che la cosa appare particolarmente ingiustificata, stante che la detta direzione di esercizio si è sempre rivelata nel passato estremamente utile e funzionale sotto la precedente gestione della concessionaria P.C.E. (Società a partecipazione statale del 62 per cento) e che si

stanno impiantando nella zona importanti stabilimenti industriali, che aumenteranno notevolmente il consumo di energia elettrica.

(7679)

SANTAGATI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali disposizioni intenda impartire ai dirigenti degli uffici provinciali di Roma e di Catania, perché la distribuzione e la consegna ai mittenti della posta (specie quella ordinaria e con pacchi) non continui a subire inspiegabili ritardi, spesso pregiudizievoli per gli interessi dei destinatari.

(7680)

SANTAGATI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non ritenga di emettere il provvedimento di nomina al grado di capotreno per diversi conduttori abilitati del compartimento di Palermo che, dopo i recenti provvedimenti di nomina, sono rimasti gli unici conduttori del compartimento di Palermo senza nomina, con grave disagio morale e fisico per se stessi e per le loro famiglie, nonché con permanente pericolo per la loro carriera, correndo il rischio di perdere il posto, che in atto occupano in graduatoria, a beneficio di altri colleghi più anziani, che li supererebbero per maggior numero di anni di servizio.

(7681)

SANTAGATI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda prendere e quali immediate direttive intenda impartire agli organi competenti centrali e periferici, perché possa essere sollecitamente assegnato un equo ed urgente indennizzo ai titolari dei terreni ed ai cittadini danneggiati da nubifragi di eccezionale violenza abbattutisi di recente in diversi comuni delle province di Catania (paesi etnei) e di Enna.

(7682)

NAPOLITANO LUIGI E NATTA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se non ritengano di intervenire nei confronti della società S.T.E.L. di Sanremo, concessionaria dei servizi di trasporti pubblici urbani ed interurbani, che da oltre due mesi si rende responsabile del disservizio nella zona per la resistenza che oppone alle giuste richieste avanzate unitariamente dalle organizzazioni sindacali, per il rinnovo del contratto aziendale scaduto e la definizione dell'organico.

L'intervento si rende tanto più necessario e urgente in quanto nessun motivo giustifica, come viene dimostrato dal documento inviato ai competenti ministeri, in data 2 settembre

1964 dalla camera del lavoro di Sanremo, la posizione intransigente assunta dalla direzione della S.T.E.L.; e in quanto crea enorme disagio tra la popolazione e i lavoratori, che necessariamente utilizzano tale servizio.

(7683)

ALESSANDRINI, BUZZETTI, RACCHETTI, ZUGNO, PEDINI, SALVI, BIAGGI NULLO, BONAITI, GALLI, CALVETTI, BARONI, BIANCHI FORTUNATO, BUTTÈ, RIPAMONTI, SANGALLI, DE ZAN, COLLEONI, LONGONI, DE PONTI, BORGHI, MIGLIORI, COLOMBO VITTORINO E PATRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

se risponde a verità la notizia che la società per i trafori dello Spluga e dello Stelvio, con sede in Milano, ha presentato domanda di concessione amministrativa per la costruzione e la gestione del traforo dello Stelvio ed, in caso affermativo, se non ritengano urgente aderire a detta richiesta;

se l'esigenza dei trafori nelle Alpi centro-orientali è riconosciuta, dai competenti organi governativi, in tutta la sua importanza ed urgenza e come concretamente intendano operare.

Gli interroganti, pur rendendosi conto delle difficoltà finanziarie contingenti, ritengono che i riflessi economici negativi che deriverebbero da un'ulteriore dilazione della soluzione di detto problema, ne dovrebbero evidenziare la priorità.

(7684)

TRIPODI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore del combattente reduce dalla Russia Di Lauro Scipione, che, solo dopo 12 anni, è riuscito ad ottenere la discussione dell'esito favorevole di un suo ricorso per pensione di guerra di fronte alla Corte dei Conti. L'8 aprile 1964, con fascicolo n. 49, il Ministero del tesoro inviò al dipendente ufficio provinciale di Cosenza i documenti correlativi ed il libretto di pensione n. 7703951. La pratica passò quindi all'ufficio comunale di Amantea che consegnò il libretto al Di Lauro e il 21 aprile, con lettera protocollo n. 1434, lo restituì all'ufficio provinciale di Cosenza per la liquidazione dei dovuti arretrati. Il Di Lauro, presentatosi ai detti uffici provinciali, si è sentito rispondere che il suo fascicolo personale era vuoto, non essendosi potuti rintracciare i documenti spediti ben due mesi prima dal comune di Amantea. L'interrogante chiede al Ministro quanti anni ancora dovrà attendere quel combattente per ottenere finalmente le proprie spettanze.

(7685)

TRIPODI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di modificare d'urgenza l'ordinanza ministeriale 26 febbraio 1964 sugli incarichi nelle scuole medie, spostando dal 20 al 30 settembre 1964 il termine dell'accettazione con riserva delle nomine conferite dalle commissioni provinciali, e ciò per i seguenti motivi: a) il ministero non ha rispettato i tempi del calendario delle scadenze emanato nel gennaio 1964 per la regolare apertura dell'anno scolastico 1964-65; b) il ministero ha fatto pervenire ai provveditori nomine in ruolo e assegnazioni provvisorie fino al 31 anziché fino al 20 agosto 1964 come era stabilito dall'ordinanza generale per l'inizio delle nomine agli incaricati; c) i presidi solo dopo il 25 settembre, data di scadenza delle iscrizioni, saranno in grado di comunicare la definitiva situazione delle loro scuole; d) consegue che deve essere spostato, almeno dal 5 al 15 ottobre, il termine ultimo concesso alle commissioni provinciali per il conferimento delle nomine. (7686)

LANDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali, con nota del 31 marzo 1964, n. 408841, della Direzione generale delle imposte dirette, si sono autorizzate le esattorie consorziali a riscuotere i contributi « volontari » a favore della Confederazione italiana per la proprietà edilizia.

Il provvedimento che, a giudizio dell'interrogante, non trova nessuna obiettiva giustificazione, sta provocando giuste proteste da parte dei contribuenti che ne sono colpiti, non solo per il suo discutibile contenuto, ma soprattutto, per la forma con cui le esattorie consorziali lo applicano.

Il servizio di esazione dei contributi « volontari » in parola viene, infatti, effettuato in forma tale da ingenerare nel contribuente la convinzione che si tratti di una vera e propria imposta.

L'avviso di pagamento, che viene inviato a quanti figurano iscritti negli elenchi dei contributi a favore della Confederazione italiana per la proprietà edilizia, reca, con tutta chiarezza, la specificazione del numero del contribuente, del codice cui il contributo si riferisce, della causale e dell'ammontare del contributo, nella identica forma con cui sono compilati gli avvisi di pagamento delle normali imposte.

La precisazione che il contributo, di cui si intima il pagamento, è « volontario » è fatta a mezzo di una stampigliatura pressoché illeggibile, dalla quale è possibile apprendere che « i reclami riguardanti eventuale erronea

e indebita iscrizione, come ogni richiesta di schiarimenti in ordine all'applicazione dei contributi volontari iscritti nell'avviso di pagamento », non devono essere indirizzati alla esattoria ma all'ente beneficiario (Confederazione italiana della proprietà edilizia).

Di fronte alla estrema gravità del fatto denunciato, l'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per evitare che i contribuenti siano tratti in inganno dall'equivoco sistema che la Confederazione della proprietà edilizia ha posto in essere per ottenere il pagamento di contributi assolutamente volontari e — soprattutto — per impedire che gli uffici pubblici vengano coinvolti in un'operazione che ne discredita la funzione agli occhi dei cittadini. (7687)

BUSETTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il suo pensiero sulla portata e le conseguenze dei provvedimenti adottati recentemente dal Magistrato alle Acque di Venezia circa il grave problema delle concessioni di escavazione di ghiaia e sabbia nella zona del Brenta.

In particolare per sapere quali garanzie il Ministro intenda dare circa la continuazione nel tempo e per una durata pluriennale della escavazione stessa avendo riguardo:

a) all'opportunità di programmare la escavazione per quanto attiene all'orario giornaliero, alla quantità di materiale da escavare e alle zone da investire;

b) alla necessità di tranquillizzare i lavoratori circa i livelli di occupazione;

c) all'esigenza di tutelare lo sviluppo economico dell'intera zona che nell'agricoltura, nell'escavazione e nell'industria di manufatti in cemento ha i suoi fondamentali fattori propulsivi. (7688)

PALA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione del consorzio agrario di Sassari a deliberare il licenziamento di ventotto dipendenti e per sapere in base a quali criteri obiettivi si sia proceduto nell'attuare tale deliberazione.

In particolare, l'interrogante desidera sapere se al Ministro risulti che siano stati licenziati funzionari con dieci anni di servizio e con ottime note di qualifica, mentre persone assunte in epoca più recente o addirittura nel corso del corrente anno siano state mantenute in servizio, e se intenda il Ministro prendere i provvedimenti necessari per portare alla normalità la situazione del consorzio agrario di Sassari, situazione che si trascina da diversi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 SETTEMBRE 1964

anni e che l'episodio dei licenziamenti ha portato oggi all'attenzione dell'opinione pubblica. (7689)

MATARRESE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione in cui si trova, a causa della insufficiente o inesistente manutenzione, la viabilità minore in molte regioni del paese.

In modo particolare, assai preoccupante è la situazione delle strade vicinali che, insieme a quelle interpoderali, rappresentano la rete capillare del sistema delle comunicazioni del paese, quella che più direttamente interessa l'agricoltura.

Le strade vicinali sono tuttora regolamentate dal decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, nonostante che nessun Governo abbia nel frattempo sciolta la riserva di cui all'articolo 19, dopo ben 46 anni dalla sua entrata in vigore.

La situazione disastrosa attuale deriva, con ogni evidenza, dal contrasto stridente determinatosi fra le funzioni sempre più impegnative cui le strade vicinali sono state adibite (ben diverse, attualmente, da quelle originarie riguardanti solo i frontisti e il loro scarso traffico di persone, animali e carriaggi) e i mezzi per farvi fronte.

Questi ultimi, pur essendo gravosi per i contadini, sono assolutamente insufficienti per la manutenzione, tanto più che in pratica, i comuni non versano i contributi cui sono tenuti dalla legge e le amministrazioni provinciali non versano alcun contributo dopo la soppressione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale.

Pertanto, in vista di una situazione che provoca il giustificato malcontento di milioni di contadini, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano urgentemente adottare da parte dei ministeri interrogati per affrontare e risolvere il grave problema e, in particolare, se il Governo non ritenga di adottare con urgenza i seguenti provvedimenti di sua competenza in via amministrativa:

1) sciogliere la riserva di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446;

2) impartire alle prefetture disposizioni perché le Giunte provinciali amministrative accertino e approvino nei bilanci dei comuni e della provincia gli stanziamenti in favore della manutenzione delle strade vicinali, nonché del loro miglioramento;

3) impartire disposizioni che disciplinino la costituzione e il funzionamento dei consorzi comunali per le strade vicinali, prevedendo per essi statuti che, con elezioni annuali delle cariche sociali e col voto *pro capite*, ne garantiscano il carattere democratico;

4) disporre l'erogazione di contributi ai comuni e ai consorzi di strade vicinali per la riparazione delle strade danneggiate dalle recenti calamità atmosferiche in molte regioni del paese e, in special modo, in provincia di Bari e, in questa, nel comune di Canosa di Puglia. (7690)

MATARRESE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non ritenga opportuno andare incontro alle legittime richieste dei minorati, disponendo il rilascio del certificato medico di abilitazione alla guida di « auto uso proprio » agli amputati di un braccio col terzo medio inferiore con mancanza di un occhio, purché abbia 10 decimi all'altro occhio.

La concessione della patente a cittadini in queste condizioni può renderli capaci di vivere del proprio lavoro, tanto più che sul mercato vengono immessi tipi di autoveicoli adatti alle loro possibilità perché forniti dei necessari dispositivi automatici. (7691)

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della difesa, per sapere se si intende intervenire e con quali severi provvedimenti in relazione all'inqualificabile atto di violenza compiuto dal colonnello Palumbo nei confronti del giornalista Enrico Ardù nella *hall* dell'albergo Mediterraneo in Pisa, atto che, nell'offendere essenziali diritti di libertà, ferisce il prestigio e le stesse tradizioni di onore delle Forze armate italiane;

per sapere, in particolare, se l'incarico di comandante della scuola paracadutisti, cui è affidato il compito di educare tanti giovani militari secondo i principi della Costituzione, può essere conservato all'ufficiale in questione rivelatosi così totalmente estraneo alla nuova realtà democratica del paese.

(1506) « BOLDRINI, D'ALESSIO, SERBANDINI, RAFFAELLI, D'IPPOLITO, DIAZ LAURA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, sul gravissimo episodio, verificatosi a Pisa, dove il giornalista Enrico Ardù (come riferiscono i giornali) è stato

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 SETTEMBRE 1964

proditoriamente aggredito e malmenato, nella *hall* dell'*hôtel* Mediterraneo, dal colonnello Palumbo, comandante della scuola paracadutisti « Gamberra ».

« Gli interroganti chiedono di sapere, in particolare, se i Ministri interrogati, di fronte all'inqualificabile episodio, non ritengano necessario ed urgente:

1) provocare una inchiesta accurata e obiettiva per far piena luce sul gravissimo fatto;

2) allontanare, intanto, dalla direzione della scuola « Gamberra » un individuo, il quale, con il suo atteggiamento incivile, ha dimostrato di non essere all'altezza del delicato compito di educare, secondo lo spirito della Costituzione, i giovani cittadini chiamati a compiere il loro dovere verso il paese.

« Gli interroganti chiedono di conoscere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa non stimino indispensabile tali misure, proprio al fine di salvaguardare l'esercito italiano da ogni pericolo di infiltrazione di metodi e orientamenti in netto contrasto con la Costituzione repubblicana e che già in passato hanno dato al paese soltanto danni e lutti gravi.

(1507) « AVOLIO, PIGNI, RAIA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere:

a) se non ritiene di porre fine alle misure eccezionali, quasi da stato d'assedio, adottate nella Valle Argentina, tanto più gravi in quanto contraddicono con il sentimento unanime della popolazione, espresso anche concordemente dai partiti politici della zona e dalle amministrazioni locali, contrario alla prosecuzione dei lavori relativi alla costruzione della diga di Glori;

b) se, in particolare, non intenda far cessare gli illegali atti di intimidazione compiuti da autorità di polizia, quale quello del capitano dei carabinieri di Imperia nei confronti del segretario del comitato del P.C.I. della Valle Argentina minacciato di arresto, diffidato dal prendere parte a manifestazioni di protesta contro la diga di Glori e addirittura invitato a non recarsi nella Valle Argentina.

(1508) « NAPOLITANO LUIGI, NATTA, D'ALEMA, AMASIO, SERBANDINI, FASOLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del colonnello Giuseppe Palumbo, comandante del Centro militare di paracadutismo di Pisa, per l'inqualificabile episodio di cui

si è reso protagonista, ieri, a Pisa, nei confronti di un giornalista.

Data la particolare gravità dell'episodio, gli interroganti chiedono il tempestivo intervento del ministro a tutela del buon nome di tutte le Forze armate della Repubblica e per la salvaguardia della libertà professionale di stampa, elemento indispensabile in una società democratica e civilmente ordinata.

(1509) « ABATE, LENOCI, AMADEI GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere con urgenza se — in relazione alle notizie riportate dalla stampa locale ed anche in questi ultimi giorni da un noto settimanale nazionale *L'Espresso* sull'irregolare espletamento degli esami di maturità classica svoltisi nella sessione estiva presso il liceo clas-generare inquietudine e sospetto nell'opinione privata di Poggio Mirteto e tali da in-ne pubblica cittadina e provinciale e da costituire oggetto di discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale — non ritenga di disporre una rigorosa indagine al riguardo, tenuto conto delle precedenti prove di esami che nei passati anni dettero luogo ad analoghi sospetti e denunce, e di assicurare nel contempo il corretto svolgimento delle prove autunnali in corso.

(1510) « COCCIA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti urgenti intendano prendere in relazione alla grave richiesta di 300 licenziamenti avanzata dalla direzione del Cotonificio triestino per gli stabilimenti di Gorizia e di Ronchi, in aggiunta alla già preoccupante situazione economica venutasi a trovare nella provincia di Gorizia in seguito all'ondata di licenziamenti provocati dalla chiusura di alcune piccole e medie aziende e alle continue riduzioni dell'orario di lavoro effettuate in diverse altre, aggravando così sensibilmente la situazione economica della intera provincia.

« Gli interroganti chiedono in particolare di sapere se il Governo intenda intervenire immediatamente per bloccare le annunciate misure di licenziamento in questa zona particolarmente depressa.

(1511) « FRANCO RAFFAELE, LIZZERO, BERNETIC MARIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano a conoscenza che le industrie I.R.I. della pro-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'8 SETTEMBRE 1964

vincia di Gorizia (S.A.F.O.G. e officine elettromeccaniche) hanno ridotto l'orario di lavoro a 40 ed in alcuni reparti a 24 e 32 ore settimanali, e che i continui licenziamenti al cantiere navale, mascherati dall'assurda motivazione « di non idonei a lavori proficui », in sostanza tendono solo a ridurre gli organici di questo stabilimento, portando così un grave colpo al potere di acquisto dei lavoratori e all'intera economia della zona, già provata con le riduzioni dei posti di lavoro nelle stesse aziende degli anni scorsi.

« Gli interroganti chiedono un urgente e tempestivo intervento presso l'I.R.I. affinché non venga messa ulteriormente in pericolo la stabilità economica di tante famiglie e della intera provincia di Gorizia.

(1512) « FRANCO RAFFAELE, LIZZERO, BENNETIC MARIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se corrisponda al vero la notizia secondo la quale il corrispondente del quotidiano *Paese Sera*, tale signor Ardù, avrebbe pubblicato notizie false, diffamatorie e calunniose nei confronti del colonnello Palumbo comandante la scuola paracadutisti.

« Chiede, infine, di conoscere — in caso la notizia sia vera — quali provvedimenti disciplinari si intenda assumere ai fini di reintegrare il diritto di un valoroso ufficiale dell'esercito italiano ignominiosamente leso.

(1513) « MANCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere se sia a conoscenza della grave situazione economica in cui versa l'Ente autonomo del teatro comunale di Firenze — i cui dipendenti attualmente non percepiscono le normali retribuzioni — e quali provvedimenti intenda prendere, per sanare anzitutto la suddetta situazione e ridare tranquillità ai lavoratori dell'ente e per adempiere finalmente all'attesa riforma democratica degli enti lirici, in modo da consentire la salvaguardia e lo sviluppo del nostro patrimonio musicale, che ha in enti quali il " Comunale " di Firenze centri fondamentali e di sicura vitalità culturale.

(1514) « SERONI, GALLUZZI, MAZZONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere i reali termini dell'incidente accaduto tra il colonnello Palumbo, valoroso comandante della scuola paracadutisti " Gamerra " di Pisa, e un giornalista, che avrebbe scritto articoli

sulla vita e sui metodi di istruzione dei paracadutisti, zeppi di affermazioni false, denigratorie e allarmanti, che hanno dolorosamente stupito gli ufficiali e i giovani soldati della detta scuola, particolarmente turbati dai luttuosi e misteriosi fatti, la conoscenza obiettiva delle cui cause richiede indagini ed esami seri e responsabili, fuori da ogni illazione e speculazione propagandistiche.

(1515) « ROMUALDI, ABELLI, TURCHI, ROMEO, MANCO, CRUCIANI, GIUGNI LATTARI JOLE, SPONZIELLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano a conoscenza delle gravi misure di licenziamento e di riduzione degli orari di lavoro in atto nella provincia di Venezia, che hanno già colpito e stanno colpendo i lavoratori di molte fabbriche e fra queste, oltre quelle del legno di San Donà di Piave e calzaturiere della Riviera del Brenta: Cantiere navale Breda, Edison, Sirma, Papette, Toffolo, Celli, C.N.O.M.V., misure che vengono ad aggravare una situazione già grave per la crisi cantieristica, per la forte contrazione delle attività edilizie e di molte piccole e medie imprese.

« Gli interroganti chiedono in particolare di sapere quali interventi il Governo intende adottare perché siano sospesi i provvedimenti ancora in discussione in sede sindacale e per impedire altre misure contro l'occupazione.

(1516) « GOLINELLI, VIANELLO ».

Interpellanza.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali garanzie — a seguito della deliberazione di messa in liquidazione della Compagnia Mediterranea di assicurazione — intenda dare al fine di:

1) assicurare l'assorbimento di tutto il personale attualmente in forza presso altre compagnie di assicurazione (le quali hanno assorbito i 130.000 contratti costituenti l'intero portafoglio della Mediterranea) o presso altri enti;

2) assicurare una equa e dignitosa liquidazione che tenga conto non solo di quanto i dipendenti hanno diritto in base al loro contratto, ma anche dei danni morali e materiali subiti per effetto della grave situazione aziendale.

(268) « PIGNI, VECCHIETTI, CACCIATORE, CERAVOLO, MINASI, PASSONI ».